

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

633^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 29 MAGGIO 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE GIACINTO ROVELLA

PRESIDENTE Pag. 34064
TAVIANI, *Ministro dell'interno* 34065

CONGEDI 34063

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di documenti 34064

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 34064

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 34063
Approvazione da parte di Commissione permanente 34064
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 34064
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 34063
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 34063

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

AJROLDI, *relatore* Pag. 34081
GIANQUINTO, *relatore di minoranza* 34066

INCHIESTA PARLAMENTARE

Deferimento di proposta a Commissione in sede referente 34064

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 34093
Annunzio di interrogazioni 34093

PARLAMENTO OLANDESE

Annunzio di mozione 34064

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

SIMONUCCI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Sailis per giorni 8.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegno di legge trasmesse dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (2256).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SALARI, TIBERI, MERLONI, JODICE, PIGNATELLI, BONAFINI, BETTONI, MONETTI, BERTOLA, ZENZI, CONTI, CARELLI, VALMARANA, LOMBARI, ROSATI, LOMBARDI, FOCACCIA, STIRATI, TORELLI, FERRARI Francesco. — « Obbligo di distinguere i prodotti tessili mediante un'etichetta informativa » (2255).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965 » (2257).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza » (2225), previo parere della 5ª Commissione;

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, numero 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2226), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

MAIER e TRABUCCHI. — « Ratizzazione dei canoni di locazione di immobili non corrisposti per effetto della moratoria concessa col decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 » (2229), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, riguardante la denuncia delle superfici seminate a grano duro » (2243).

Annunzio di deferimento di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente documento è stato deferito in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

TERRACINI ed altri. — « Inchiesta parlamentare sulle attività extra-istituzionali del SIFAR » (*Doc.* 132), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta del 24 maggio 1967, la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1598, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra » (2072).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della

legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti rispettivamente la gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la educazione marinara, per l'esercizio 1965, e la gestione finanziaria del Centro sperimentale di cinematografia, per gli esercizi 1964-65 e 2º semestre 1965 (*Doc.* 29).

Annunzio di documenti trasmessi dal Presidente del CNEL

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro ha trasmesso i testi, approvati da quel consesso il 23 maggio 1967, di una mozione conclusiva sullo stato dell'agricoltura in Italia, nonché di una mozione sui programmi comunitari di cui al Regolamento finanziario CEE n. 17/64 (FEOGA).

Tali testi sono stati trasmessi alla competente Commissione permanente.

Annunzio di mozione sugli avvenimenti in Grecia trasmessa dal Presidente della Seconda Camera degli Stati generali olandesi

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Seconda Camera degli Stati generali olandesi ha inviato il testo di una mozione approvata da quel Consesso riguardante gli avvenimenti in Grecia.

Il testo di tale mozione è stato trasmesso alla competente Commissione permanente.

Commemorazione del senatore Giacinto Rovella

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea.*)

Onorevoli colleghi, colpito da improvviso malore, si è spento il 23 maggio, nella sua abitazione di San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, il senatore Giacinto Rovella.

La sua morte rattrista profondamente la nostra Assemblea che, nei quattro anni della presente legislatura, aveva avuto modo

di apprezzare le elette qualità dello scomparso ed era stata testimone della sua discreta, ma operosa attività.

Giacinto Rovella era nato il 27 marzo 1893 a Ceva di Cuneo. Laureatosi in veterinaria, ricoprì per oltre quarant'anni l'ufficio di veterinario condotto di San Michele Mondovì.

Combattente della prima guerra mondiale, aveva raggiunto il grado di tenente colonnello di complemento del Servizio ippico ed era stato per lungo tempo presidente dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.

Militante socialista di antica data, aveva vissuto, con sacrificio personale, quella drammatica e gloriosa pagina della Resistenza e della Liberazione attraverso la quale l'eroica popolazione delle Langhe piemontesi seppe conquistare ad Alba, sua capitale, con le gesta leggendarie che già il nostro Senato ha ricordato, la medaglia d'oro della Resistenza.

Nel quadriennio 1956-1960 Giacinto Rovella era stato consigliere provinciale per il Partito socialista democratico italiano e, nelle stesse liste, nel 1963, era stato eletto al Senato, per il collegio di Mondovì-Fossano.

Dalla tribuna parlamentare, con il senso di responsabilità che aveva sempre caratterizzato il lungo ed operoso corso della sua esistenza, continuò la sua battaglia per la affermazione degli alti ideali che costituivano il suo credo politico e per il sostegno e la elevazione delle classi più umili. Alle assemblee del Senato era sempre presente e, quasi a colmare i vuoti dell'Aula, si faceva un dovere di fermarsi ai lavori, ai quali partecipava con interesse e, vorrei dire, con la comprensione e l'entusiasmo di un neofita, e non del vacuo parlamentarismo, ma dell'attività democratica parlamentare seria e costruttiva.

Fu membro della Commissione agricoltura, alla quale recò il prezioso contributo delle sue specifiche competenze professionali e della vasta conoscenza dei problemi economici e sociali della sua terra, e si fece promotore di numerose iniziative parlamentari.

Il Senato non dimenticherà la sua cara e onesta figura, nella quale limpidamente si rispecchiavano le virtù genuine della sua

gente tenace e laboriosa. La sua affabilità, la cortesia dei modi e soprattutto la luminosa bontà che traspariva dall'animo nel volto sorridente, erano il pegno dell'amicizia dei colleghi, sono le virtù che ne fanno amaramente piangere la perdita immatura, così repentina.

La Presidenza del Senato rinnova alla famiglia dello scomparso i sentimenti di cordoglio dell'Assemblea e tali sentimenti esprime al Gruppo parlamentare del Partito socialista unificato e alla " Provincia Granda " che ebbe in lui un figlio devoto, generoso e degno.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Il Governo si associa, profondamente commosso, alla commemorazione del senatore Giacinto Rovella che ha dato così tanto all'Italia, alla sua regione, alla sua provincia, prima come combattente per i suoi ideali socialisti e democratici, poi come combattente nella prima guerra mondiale e infine come combattente nella seconda guerra mondiale per la Resistenza. Egli fu tra quelli che diedero maggiore lustro alle glorie che ancora oggi il Presidente ha ricordato, che hanno fatto veramente della provincia di Cuneo la prima provincia d'Italia nella Resistenza.

Il Governo si associa alle parole commosse del Presidente del Senato e invia le sue profonde condoglianze alla famiglia e anche, in particolar modo, al Gruppo senatoriale e al partito del quale il senatore scomparso faceva parte.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni

di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », di iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 ».

P R E S I D E N T E. Avverto che è stato presentato, da parte dei senatori Bonafini e Ajroldi, il seguente ordine del giorno, che si intende svolto nel corso dell'intervento del senatore Bonafini:

« Il Senato,

discutendosi il disegno di legge n. 1773, recante modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

considerato che il cittadino ha il dovere di non opporsi alla legittima azione, ove necessitata, delle forze di polizia, mentre ha il diritto di opporsi all'intervento, quando possa apparire ingiustificato, di altri cittadini;

considerato altresì che deve impedirsi ogni azione propria degli appartenenti alle forze di polizia, quando questi non siano come tali immediatamente riconoscibili;

ritenuta la necessità di evitare che possano determinarsi situazioni di equivoco lesive sia del cittadino, che ritenga di opporsi ad azioni e intimidazioni di altro cittadino ritenuto non qualificato, sia delle forze di polizia, alle quali possa essere in buona fede impedito o comunque ostacolato il legittimo intervento anche nei casi di soccorso;

impegna il Governo a disporre perchè agli appartenenti alle forze di polizia in abito civile, presenti in occasione di manifestazioni pubbliche, sia fatto divieto di impiegare mezzi atti ad offendere, anche incruenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. Mi consenta, signor Presidente, di ricordare con sincero e affettuoso rimpianto un caro collega che, vivo, avrebbe certamente recato in questo nostro dibattito tutto il contributo del suo entusiasmo, della sua intelligenza, della sua capacità. Il pensiero va al senatore Giacomo Picchiotti; egli fu uno dei protagonisti più tenaci e convinti

della lunga battaglia parlamentare per ottenere una riforma organica, democratica della legge di pubblica sicurezza e, ancora all'inizio della legislatura attuale, presentando il disegno di legge n. 130 del 18 settembre 1963, riaffermava questa ineluttabile necessità. Rifacendo la storia della lunga battaglia, egli diceva che, dopo le numerose sentenze della Corte costituzionale che avevano fulminato di illegalità gran parte delle norme del testo unico del 1931, non era da attendersi più un solo istante, a meno che la Costituzione non fosse ritenuta ancora una trappola od un'amena lettura sul bel pianeta Marte.

Non dobbiamo tollerare, affermava nella sua relazione, che le parole libertà e democrazia siano espressioni senza significato, recipienti buoni per tutti gli usi e concludeva: « L'ora della prova, dopo tante tergiversazioni, finalmente è venuta ». Ma dovevano passare, onorevoli colleghi, signor Presidente, oltre quattro anni dal momento in cui egli presentava quel disegno di legge perchè l'ora della prova fosse veramente arrivata. Il lungo tempo passato invano sarebbe il male minore, se veramente ora noi stessimo per giungere nel porto di una vera riforma aderente ai principi della Costituzione repubblicana.

Mi pare, onorevoli colleghi, che pur nella diversità dei differenti e contrastanti interventi, si può cogliere un punto di incontro nella valutazione politica dell'importanza della legge che stiamo discutendo; si riconosce, ed è ormai pacifico, che trattasi di una legge strutturale, di una legge cioè che attiene alla edificazione dello Stato repubblicano. Su questo punto, parmi vi sia accordo e consenso da parte di tutti i settori politici della nostra Assemblea. Ma allora io mi domando, ed è la prima questione che pongo: se è così, se noi stiamo discutendo una legge di edificazione dello Stato repubblicano quale previsto dalla Costituzione, i rapporti fra maggioranza e opposizione dovrebbero collocarsi in un piano diverso da quello normale; dovrebbe essere possibile un colloquio tra maggioranza e opposizione democratica affinchè la legge risponda veramente ed in concreto ai dettami della Costituzione. E noi

comunisti, per il contributo di lotte, di sacrifici e di sangue che abbiamo dato per conquistare la Repubblica e per edificare la Costituzione che ci regge, pensiamo di aver diritto a questo colloquio franco ed aperto che può essere anche uno scontro aspro fra noi, ma con l'obiettivo di arrivare ad una formulazione unitaria rispondente al dettato costituzionale.

Noi tutti dovremmo sforzarci, signor Presidente, onorevoli colleghi e signor Ministro, di far rivivere in quest'Aula lo spirito entusiasta, e responsabile che animò i lavori della Costituente; perchè sotto un certo profilo noi stiamo continuando quel lavoro che condusse alla Costituzione che ora ci regge. Si tratta, cioè, di tradurre in norme giuridiche gran parte dei valori politici e morali che sono patrimonio della Resistenza. I rapporti fra maggioranza e opposizione dovrebbero essere diversi da quelli consueti perchè è la Costituzione che ci vincola, è la Costituzione che noi siamo vincolati ad applicare; questo dovrebbe far cadere barriere precostituite tra maggioranza e opposizione.

A questo colloquio noi siamo disposti, onorevoli colleghi; abbiamo dato prova del nostro serio intendimento di contribuire ad elaborare una legge democratica attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato. Noi non insistiamo sulle proposte più avanzate che qualificano il nostro disegno di legge; non insistiamo, fra l'altro, sull'intervento del sindaco nei casi di scioglimento forzoso delle pubbliche riunioni. Badate, non è che non insistiamo su questa proposta perchè voi ci avete convinto, onorevoli colleghi della maggioranza; direi anzi che le ragioni da voi addotte contro il nostro disegno di legge ladove attribuiva al sindaco la responsabilità politica dello scioglimento forzoso delle pubbliche riunioni ci hanno convinto maggiormente che noi siamo nel giusto e nel vero e che la nostra proposta era aderente alla Costituzione. Non è vero che, attribuendo al sindaco quel potere, noi intendessimo introdurre una norma di disarticolazione dell'autorità dello Stato, diretta alla vanificazione dei poteri della polizia e chiamiamo a testimonianza...

N E N C I O N I . La Val d'Aosta.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza*. ... un'alta autorità che siede in questa nostra Assemblea, il collega Fenoaltea, il quale ha presentato nella passata legislatura un disegno di legge che ha poi ripresentato nella legislatura attuale. All'articolo 5, il collega Fenoaltea proponeva che l'intervento delle forze di polizia per il mantenimento dell'ordine in occasione di pubbliche manifestazioni dovesse essere richiesto dal sindaco e della richiesta dovesse essere assoggettata la ratifica del consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Ancor prima di noi, quindi, onorevoli colleghi, un autorevole membro di questa Assemblea — indubbiamente in nome del Partito che rappresenta — presentava questa proposta di radicale riforma della legge di pubblica sicurezza e introduceva in essa l'intervento del sindaco, istituzionalizzando ciò che di fatto avviene. E non si tratta, onorevoli colleghi, di visioni lontane della realtà nazionale, se è vero, come è vero, che lo stesso disegno di legge venne testualmente ripresentato all'inizio della legislatura attuale ed è anteriore alla nostra proposta.

Nella sua pregevole relazione, il collega Fenoaltea spiegò le ragioni della proposta, esprimendosi testualmente così: « Colui che consideri le cronache politiche del nostro Paese dal conseguimento dell'unità nazionale ad oggi non può sottrarsi all'impressione che troppe volte disordini di esito luttuoso siano stati da attribuire al difetto di proporzioni tra il pericolo reale e quello supposto, tra l'entità delle Forze armate e quella dei manifestanti, tra lo stato d'animo creato in quelle e lo stato d'animo esistente in questi, tra le condizioni di cose nei vari luoghi del territorio nazionale e le condizioni degli spiriti negli alti uffici della direzione centrale. All'impiego imprevedente o maldestro della forza pubblica, si è poi aggiunta talvolta una condotta delle autorità centrali tale da autorizzare il sospetto che il disordine venisse a bella posta suscitato per creare l'occasione di ristabilire l'ordine, guadagnando in tal modo il favore di questa o di quella parte politica.

Ad evitare che ciò si ripeta — continua la relazione — tende l'articolo 5 del disegno di legge che si propone, dettando una norma che non è nuova nella storia degli ordinamenti politici, di introdurre il sindaco nelle funzioni responsabili di mantenimento dell'ordine pubblico. Con la norma suddetta la forza pubblica è posta a disposizione dei sindaci, già oggi muniti di poteri di polizia dall'articolo 221, n. 3 del codice di procedura penale; i quali sindaci meglio sono in grado di valutare le circostanze, anche per la diretta conoscenza dell'indole degli amministrati e del grado di legittimità delle loro esigenze; i quali sindaci, poi e soprattutto, sono responsabili nei confronti di coloro che fossero per essere destinatari dell'intervento della forza pubblica che, in definitiva, sarà giudicato nella sua opportunità dalla intera cittadinanza mediante il prescritto responso del consiglio comunale. Al quale proposito è appena da ricordare come sia fattore essenziale del costume democratico il controllo sull'esercizio del potere e la responsabilità che ne discende per chi del potere è investito ».

Dopo di ciò, io mi domando, onorevoli colleghi, se sia ancora lecito investire il nostro disegno di legge, in questo punto saliente, con le critiche che abbiamo intese e lette nella relazione di maggioranza del senatore Ajroldi. Da una parte si è detto che noi comunisti intendevamo disarticolare e disintegrare lo Stato, dall'altra il collega Bonafini ha sostenuto che la nostra è utopia, è sogno, è una prospettiva lontana che si proietta nel futuro. Ma si dimenticava che in quest'Assemblea, per due volte, nella legislatura passata e in questa, un altro collega della maggioranza che fece parte del Governo propose le cose che noi abbiamo proposto nel nostro disegno di legge. Nella nostra relazione, onorevoli colleghi, il brano che illustra la norma che demanda al sindaco il potere di sciogliere, nei casi previsti dalla legge, le riunioni in luogo pubblico, è la parafrasi delle ragioni esposte dal collega Fenoaltea e ribadite all'inizio dell'attuale legislatura. Infatti, vivaddio, il collega Fenoaltea non ha ritirato il suo disegno di legge.

Noi dunque abbandoniamo questa nostra proposta, non perchè non ne siamo convin-

ti, ma soltanto per darvi la prova della nostra buona volontà, pur di aprire un colloquio; per arrivare ad una rielaborazione comune della legge con lo spirito stesso del costituente, noi abbandoniamo qualche cosa di nostro. E chiaro, infatti, che, se il discorso dev'essere fatto, ognuno deve abbandonare da parte sua qualcosa nella quale crede.

Il collega Ajroldi ha criticato il nostro disegno di legge affermando che intendiamo vanificare il potere della polizia. Leggo questi concetti: « Col rovesciamento dell'attuale sistema, si trasferiscono, di fatto, dal potere centrale e dai suoi organi periferici, nelle mani del sindaco e degli organi collegiali democratici, qual è il Consiglio comunale e la Giunta comunale... tutti i poteri di polizia: a) per lo scioglimento delle riunioni in luogo pubblico; b) per la disponibilità dei locali pubblici o privati a pubbliche manifestazioni e per la determinazione dell'equo compenso; c) per tutte le autorizzazioni di polizia, fatta qualche eccezione, come quella delle armi; d) per gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici; e) per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche; f) per tutto il settore riguardante le agenzie di credito su pegno, il commercio di preziosi, i mestieri ambulanti, le agenzie e le guardie giurate.

Che rimane agli organi veri e propri di polizia? Se manca il senso di fiducia nello Stato, siamo al di fuori dello Stato democratico ».

Come se i Consigli comunali, come se i sindaci non fossero essi stessi organi dello Stato.

Ma a parte questo, senatore Ajroldi, non è esatto che noi abbiamo proposto di togliere alla polizia tutti i suoi poteri. Intanto, non è vero che abbiamo attribuito ad essa il potere delle autorizzazioni soltanto in materia di porto d'armi, ma abbiamo mantenuto la competenza dell'autorità di polizia per tutte le autorizzazioni relative ai settori della sicurezza pubblica e dell'incolumità pubblica. E una vastissima materia che rimane, nel nostro progetto, attribuita alla competenza dell'autorità di polizia.

Dove incidiamo è su un altro settore. Vi è accordo nello stabilire le funzioni istituzionali dell'autorità di pubblica sicurezza; abbiamo stabilito anche che essa deve muover-

si soltanto entro i limiti della legge ed operare solo per conseguire i fini istituzionali fissati dalla legge. I quali fini istituzionali sono i seguenti: l'autorità di pubblica sicurezza adempie al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, assicura il libero esercizio dei loro diritti e vigila alla tutela della proprietà pubblica e privata; cura la osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni, nonchè delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni per mezzo dei suoi ufficiali ed a richiesta delle parti provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati eccetera.

Se questi sono i fini istituzionali dell'autorità di pubblica sicurezza, domandiamo: quale rapporto, quale legame esiste tra essi e la concessione di licenze per l'esercizio di attività essenzialmente commerciali? Non c'è nessun rapporto tra le funzioni istituzionali della polizia e il rilascio di una licenza per gestire un albergo, una pensione, una agenzia di affari! Sono attività imprenditoriali di carattere esclusivamente economico. Si poteva comprendere, sì, nel quadro e nel sistema del vecchio testo unico e nell'ordinamento ideologico e politico dello Stato autoritario, l'intervento della polizia ovunque, ma in uno Stato di diritto, a costituzione rigida, nel quale ogni potere dello Stato deve muoversi nell'ambito dei suoi fini istituzionali, non vediamo oggi, nel quadro della Costituzione che ci regge, un legame qualsiasi tra le funzioni di pubblica sicurezza e la competenza a rilasciare licenze per esercizi commerciali.

Badate, non proponiamo nulla di nuovo. Vi è stato un progetto di legge del Governo ancora nel 1961, essendo Ministro dell'interno Scelba, che proponeva una riforma parziale del testo unico ispirandosi a questi concetti. È bene che l'Assemblea conosca i principi ispiratori di quella riforma: essa tendeva a togliere all'autorità di pubblica sicurezza il potere delle autorizzazioni per attività che non avessero legami con le funzioni istituzionali proprie della pubblica sicurezza medesima. Era una proposta di de-

lega al Governo. Nella relazione ministeriale, si leggono queste cose: « L'articolo 2 del disegno di legge fissa i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nella predisposizione delle norme delegate. Tali criteri sono determinati sulla base dei seguenti fondamentali concetti: abolizione dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza nei casi in cui, per la natura dell'attività, si può rinunciare, senza pubblico danno, a tali interventi; abolizione dei limiti numerici nei casi in cui non si presentano assolutamente necessari per esigenze di sicurezza e ordine pubblico; sostituzione, ove possibile, al sistema della autorizzazione preventiva di un obbligo di denuncia preventiva e della facoltà di divieto entro un termine prestabilito dell'attività denunciata; delimitazione della sfera di valutazione discrezionale delle autorità amministrative attraverso la predeterminazione di criteri generali da seguire nel provvedere sulle domande di autorizzazione e imposizione dell'obbligo di motivare i relativi provvedimenti; semplificazione delle procedure; garanzie di ordine amministrativo a tutela di chi si ritenga leso da un indebito esercizio dei poteri spettanti alle autorità amministrative ».

Questo è il testo delle norme proposte: « La revisione delle norme dovrà essere condotta secondo i seguenti criteri: abrogazione delle norme che prescrivono il rilascio delle autorizzazioni nei casi in cui tali autorizzazioni non siano più rispondenti ad esigenze di pubblico interesse; abrogazione, in linea di massima, delle norme che condizionano il rilascio delle autorizzazioni a limiti prestabiliti; sostituzione al sistema dell'autorizzazione di un sistema di obbligo di denuncia preventiva e di facoltà di divieto motivato da parte dell'amministrazione entro un prestabilito termine dalla denuncia, nei casi in cui il sistema delle autorizzazioni non sia assolutamente richiesto da esigenze di sicurezza e ordine pubblico. Nei residui casi di autorizzazione, limitazione dei poteri discrezionali della Pubblica amministrazione attraverso la predisposizione di criteri generali da seguire nel provvedere sulle domande di autorizzazione e l'obbligo di motivazione dei relativi provvedimenti ».

Di questo orientamento, di queste linee di riforma nel settore delle autorizzazioni di polizia nel progetto di Governo che stiamo discutendo non vi è nemmeno traccia.

Vi è quindi una involuzione della linea politica del Governo rispetto al 1961. E notate, onorevoli colleghi, nel disegno proposto si mantengono i poteri discrezionali come esistono oggi, poichè il questore può negare la licenza anche a coloro nei confronti dei quali non vi sono cause ostative previste dalla legge, ma che tuttavia, a suo giudizio, per la condotta tenuta, non risultano idonee a svolgere l'attività richiesta. Quindi, anche quando il cittadino dimostra di possedere i requisiti voluti dalla legge, anche quando il cittadino prova che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dal legislatore, la polizia, al di fuori della legge, oltre i limiti della legge, usando poteri discrezionali, può negare al cittadino la richiesta autorizzazione. Non soltanto quindi, secondo il progetto del Governo, continua e permane l'assurdo di far dipendere da criteri di polizia la concessione di licenze per esercizi commerciali, ma viene mantenuto anche l'altro criterio di subordinare la concessione delle autorizzazioni all'esercizio di poteri discrezionali che sono incompatibili con i principi sanciti nella Costituzione.

Non è esatto, senatore Ajroldi, che secondo il nostro progetto, le nostre proposte e i nostri emendamenti, escludiamo la polizia da tutte queste attività; non è vero, non è così. Collochiamo l'intervento dell'autorità di polizia al suo giusto posto. È il sindaco, a nostro avviso, che deve concedere la licenza commerciale per la gestione, poniamo, di un albergo, di una pensione, di un pubblico esercizio. Sono attività commerciali che devono essere disciplinate secondo le norme ordinarie che riguardano gli esercizi commerciali in genere.

Dove collochiamo l'intervento della polizia, collega Pafundi? È chiaro che il cittadino, il quale chiede di gestire un albergo, un pubblico esercizio, deve possedere determinate qualità; cioè a dire chi chiede di gestire esercizi pubblici di questo tipo deve dimostrare che nei suoi confronti non ri-

corrano cause ostative previste dalla legge. Cosicché, qui, nel procedimento relativo alla concessione delle licenze, la competenza per la concessione spetta al sindaco che deve seguire criteri generali di utilità economica. Ma condizione di procedibilità della domanda è che il questore accerti che nei confronti del cittadino il quale domanda di svolgere quella determinata attività non ricorra nessuna causa ostativa prevista dalla legge; cioè a dire: non deve avere riportato determinate condanne previste in relazione alla particolare attività che intende svolgere; non deve avere determinate pendenze con la Magistratura. Noi abbiamo elencato tutta una serie di cause ostative, esistendo le quali il cittadino non può avere quella licenza; ma, dimostrando che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dalla legge, il cittadino ha diritto che l'organo competente, che è il sindaco, esamini la sua domanda e dica se l'attività che intende svolgere risponda all'interesse generale o no.

Non è vero, quindi, che abbiamo espulso da questa attività la polizia, ma l'abbiamo collocata al suo giusto posto.

P A F U N D I . Questa è una complicazione.

G I A N Q U I N T O . Non è una complicazione; a complicare siete voi, perchè secondo le vostre proposte è il questore competente a rilasciare la licenza; la licenza, però, deve essere trasmessa al sindaco, il quale deve esprimere il suo parere; su questo parere, poi, si pronuncia l'autorità di pubblica sicurezza.

Risponde, invece, anche alla esigenza della semplificazione e dello sveltimento delle procedure la nostra proposta: il cittadino chiede di esercitare un'attività commerciale, un'attività economica; il criterio per concedere o no questa autorizzazione non ha nessun contenuto che si possa riferire alle funzioni istituzionali della polizia. Si tratta di stabilire se l'apertura di un nuovo esercizio del tipo richiesto, risponde o meno agli interessi generali della popolazione. Non è l'autorità di pubblica sicurezza che può ave-

re i requisiti per stabilire questo; l'autorità di pubblica sicurezza deve dire solo se nei confronti di quel cittadino ricorrono o meno cause ostative, previste dalla legge. Quindi l'intervento della polizia si risolve in una condizione di procedibilità della domanda.

Ad esempio: perchè ancora oggi, secondo il progetto del Governo, si assoggetta all'autorizzazione della polizia l'esercizio dell'arte tipografica? Non si richiede più la licenza, però è prescritta la iscrizione in un registro speciale. È pacifico, collega Ajroldi, che la iscrizione ad un registro speciale è sempre una forma di autorizzazione di pubblica sicurezza, che può essere negata a giudizio discrezionale del questore.

È detto nel vostro progetto che il questore può negare la iscrizione nel registro speciale, quando — lui questore — ritiene che il cittadino non abbia tenuto buona condotta e che, quindi, non sia idoneo ad espletare l'attività che egli richiede; cioè a dire, si mantiene sempre un controllo politico nell'esercizio dell'attività tipografica, che aveva un senso nel regime fascista. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Ma in un regime democratico fondato sulla libertà di espressione, di pensiero, di manifestazione, di propaganda non ha più nessun fondamento l'assoggettamento di queste attività a qualsiasi tipo di controllo, specie di polizia!

Lo stesso dicasi anche per l'esercizio della professione di portabagagli e di portiere. Nel progetto governativo la iscrizione in quel tal registro speciale dipende sempre dal potere discrezionale del questore. Quindi si arriva a questo assurdo, tra l'altro: che in una Repubblica democratica fondata sul lavoro e nella quale il lavoro è un diritto del cittadino, con la vostra legge di pubblica sicurezza si fa dipendere l'esercizio di questo diritto da un potere discrezionale della polizia. Infatti, se chi vuole esercitare l'arte tipografica, o l'arte fotografica, se chi vuole gestire un pubblico esercizio, cioè a dire se chi vuole lavorare in questo campo deve ottenere il discrezionale consenso dell'autorità di pubblica sicurezza, onorevoli colleghi, io non so quanta rispondenza possa esserci fra norme di questo tipo e la Costituzione.

Voi socialisti in questi settori avete chiesto più volte la soppressione di qualsiasi

intervento della polizia, tanto sotto il profilo del rilascio di licenze, che della iscrizione nel registro speciale per le attività di fachino e di portabagli. Alcuni dei proponenti, oggi, sono uomini di Governo; fra i firmatari di una di queste proposte è il collega Amadei, oggi Sottosegretario per l'interno. Noi notiamo, onorevole Ministro, una vischiosità che rimane nel nuovo testo, vischiosità di vecchi concetti, di vecchi principi per cui la polizia deve essere presente ovunque, deve intervenire ovunque, vedere tutto, essere onnipresente sempre. Questa vischiosità rimane nel progetto; si vede, si avverte ad ogni passo. E anche quando voi dite: « Per l'esercizio dell'arte tipografica non è più necessaria la licenza, ma tuttavia viene mantenuto l'obbligo dell'autorizzazione di polizia sotto la forma di iscrizione in un registro speciale », questa è una prova della vischiosità dei vecchi concetti autoritari che permangono ancora.

C A R U S O . Bonafini avrebbe detto, una volta, ipocrisie.

B O N A F I N I . Bonafini dice adesso che vuole che questa legge segua il suo *iter* fino in fondo.

Questo è ciò che vogliamo oggi, e non che ad ogni legislatura risorgano le questioni per tutte le eccezioni che sono state portate e che si portano ancora. Questo è quello che vogliamo noi socialisti.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza*. Senatore Bonafini, anche noi vogliamo che questa legge segua il suo *iter* fino in fondo. Vogliamo che sia una legge di riforma seria; vogliamo migliorarla, vogliamo darle un contenuto aderente alla Costituzione, non fare una legge qualsiasi.

B O N A F I N I . È comodo venir qui a dire che si vuole cento, mentre poi, in altri casi, non si vuole niente. È molto difficile poter sostenere certe posizioni, anche tra uomini politici.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza*. Senatore Bonafini, confesso una mia

deficienza, ma non riesco a capire quello che lei dice.

B O N A F I N I. In sintesi voglio dire che si usano due linguaggi completamente diversi: quando si tratta delle cose italiane si vuole cento, quando si tratta di problemi sociali relativi ad altri Paesi nei quali vi è un altro sistema politico, allora si dice che i problemi vanno affrontati gradualmente. È questo un concetto che ho già esposto in sede di discussione generale. Noi socialisti non siamo abituati ad adoperare due pesi e due misure.

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. Adesso ho capito. Però, onorevole collega ...

C A R U S O. Il senatore Bonafini si riferisce ai giornali parrocchiali!

B O N A F I N I. Mi riferisco all'« Unità » del 5 febbraio, altro che giornali parrocchiali!

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. Onorevole collega, se fossimo a scuola direi che lei è fuori tema. Infatti noi siamo in Italia ed abbiamo una Costituzione che ci vincola tutti, che vincola il legislatore ordinario ad attuarla. Degli altri Paesi non mi interessa affatto. È questa una diversione che noi respingiamo, una diversione che a volte diventa una provocazione per impedire il discorso sulle cose concrete che bisogna fare. E mi dispiace che alle prove di buona volontà e moderazione che sto dando in questo momento — credano pure, con sacrificio — si risponda con questo argomento. Il problema è semplice. Si tratta di vedere se la legge che stiamo elaborando risponde o meno alla Costituzione della Repubblica. Ciò che avviene negli altri Stati, borghesi o socialisti, in questo momento e in questa sede, non mi interessa! Questa, del resto, è l'originalità del nostro corso politico, questa è la novità che la Resistenza ha portato nella vita politica del nostro Paese. Questi argomenti, senatore Bonafini, li lasci ai giornali parrocchiali; ma a quelli

di rango scadente, perchè gli altri li hanno già abbandonati.

Un altro esempio e un'altra prova della vischiosità dei vecchi concetti autoritari che si trasfondono nel disegno di legge è dato dalla norma riguardante i permessi di porto d'armi. Si mantiene il vecchio concetto che il porto d'armi, anche per l'esercizio dello sport della caccia (si arriva a questo assurdo!), deve essere negato a coloro che siano stati condannati per determinati reati contro l'ordine pubblico, anche se riabilitati. Intanto devo dire, onorevoli colleghi, che soltanto i galantuomini chiedono il porto d'armi; infatti coloro che sono fuori della legge, o coloro che intendono portare le armi, non per legittima difesa e nè per esercitare lo sport della caccia, il permesso di porto d'armi non lo chiedono. Quindi direi di non essere rigidi su questo punto verso chi ha commesso un reato, se poi è stato riabilitato. Secondo la Costituzione la pena non è la dannazione in eterno del cittadino, ma ha fini di rieducazione. Chi ha espiato la pena, chi ha pagato il suo debito alla società ed ha conseguito la riabilitazione deve essere considerato sotto ogni aspetto come un cittadino che non abbia mai avuto precedenti penali.

Perchè mai non potrebbe esercitare lo sport della caccia colui che, per esempio, a causa di agitazioni sindacali e politiche abbia riportato una condanna per reato contro l'ordine pubblico? Vogliamo rivedere queste cose?

Nel settore delle autorizzazioni di polizia è possibile o no un ripensamento? È possibile riprendere un discorso per stabilire se veramente sia indispensabile che l'autorità di pubblica sicurezza intervenga nel rilascio di licenze di attività commerciali? Vogliamo rivedere queste cose? Abbiamo tutti l'interesse a migliorare la legge.

B O N A F I N I. C'è il rapporto tra il singolo e la comunità.

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. Ma questo rapporto tra il singolo e la comunità sorge tutte le volte che il cittadino chiede di esercitare una qualsiasi attività.

Io credo, o almeno mi illudo, che i nostri emendamenti aprano un dialogo che può ancora aver luogo senza trovare impedimenti in delimitazioni di maggioranza!

Andiamo avanti.

Siamo certi che non ci sia nulla da dire per quanto attiene all'organizzazione della polizia privata? Non ci ha insegnato nulla il dibattito memorabile svoltosi nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento sull'impiego delle guardie particolari in occasione di scioperi e di agitazioni sindacali? Quello che accade alla FIAT è emblematico per il nostro Paese. È vero che nel disegno di legge governativo si dice che le guardie private non devono essere impiegate mai per fini anticonstituzionali, ma direi che questo dovrebbe accadere anche se non ci fosse una norma espressa, perchè nulla può operarsi contro l'ordine costituzionale. Si tratta di vedere quali garanzie concrete dobbiamo introdurre nella legge per garantire che l'attività della polizia privata all'interno delle fabbriche non si sviluppi in maniera da costituire un attacco ai diritti costituzionali dei lavoratori.

Quando passeremo all'esame degli articoli dovremo particolarmente riguardare anche questo settore. Ci avete anche detto: voi volete una polizia debole, priva di poteri. Non sto a ripetere quanto ho già detto all'inizio del mio intervento. Aggiungo che nessuno di noi è arbitro di fare della polizia ciò che vuole; ma ognuno di noi ha l'obbligo politico, giuridico e morale di fare della polizia quello che la Costituzione vuole.

Orbene, essa configura l'attività della polizia in norme costituzionali precise: relativamente a tutto ciò che attiene alle libertà individuali vengono alla ribalta i problemi che riguardano il fermo, le perquisizioni domiciliari e le ispezioni personali. L'articolo 13 della Costituzione detta: « La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ». Il costituente quindi attribuisce all'autorità giu-

diziaria la competenza primaria ed esclusiva, e nei soli casi determinati dalla legge, di emettere provvedimenti limitativi della libertà personale; che fanno eccezione cioè al principio che consacra la inviolabilità della libertà personale. Quando interviene la polizia? Così prosegue l'articolo 13: « In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

Non noi, quindi, ma il costituente ha fissato in una norma precettiva, tassativa ed inderogabile questi principi. Piaccia o non piaccia è così. Può non piacere alla Cassazione, ma a me questo non interessa, poichè più volte la Cassazione e le sezioni unite della Cassazione sono state apertamente sconfessate dalla Corte costituzionale.

P A F U N D I . Eccedendo i suoi compiti.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza.* L'articolo 13, quindi, stabilisce che la libertà personale è inviolabile. L'articolo 14 statuisce che il domicilio è inviolabile: non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Quindi, la disciplina riguardante le perquisizioni domiciliari è la stessa dettata per le libertà personali: potere demandato all'autorità giudiziaria; in via eccezionale e secondaria alla polizia.

Articolo 21: « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria... ». Anche qui, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa

può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria.

Piaccia o non piaccia, questo è il sistema: e ci vincola tutti.

Secondo questo sistema, quindi, l'iniziativa autonoma della polizia è prevista soltanto eccezionalmente e per casi tassativamente elencati dalla legge. È un mondo diverso, quindi, onorevoli colleghi; è un mondo diverso da quel tradizionale mondo a cui spesso si richiama la relazione di maggioranza, senatore Ajroldi. Questa è l'innovazione: prima, tutto era della polizia, prima, la polizia aveva un potere primario d'intervento e non soltanto, onorevoli colleghi, sotto il fascismo, ma anche precedentemente; perchè il periodo di Crispi, di Pelloux ha avuto anche la sua base in leggi di polizia. Adesso, vuoi o non vuoi, piaccia o non piaccia, questa è la Costituzione. Il potere d'intervento della polizia è regolato in questo senso, la sua iniziativa autonoma in questa materia è soltanto eccezionale, secondaria; e può essere legittimata soltanto in casi tassativamente previsti dalla legge.

Ora, non c'è dubbio, onorevoli colleghi che gli istituti del fermo di polizia, come previsto dal disegno di legge del Governo, e della perquisizione domiciliare, non s'inquadrano nè nell'articolo 13 nè nell'articolo 14.

P A F U N D I . È regolato dal codice penale!

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza.* Quello è un fermo giudiziario. Qui abbiamo distinto il fermo giudiziario dal fermo di polizia. Il fermo di polizia s'inquadra soltanto nell'articolo 13. Il disegno di legge del Governo viola queste norme e tende a dilatare il potere della polizia oltre i limiti rigorosamente previsti dall'articolo 13 e dall'articolo 14.

Quindi, anche qui si impone una revisione del testo del Governo. Non si tratta, onorevoli colleghi, di tornare sul tema abusato della fiducia o meno nella polizia; è il costituente che ha dettato queste norme, stabilendo che, quando alla polizia, in casi eccezionali è consentita un'autonoma inizia-

tiva, entro le 48 ore deve riferirne alla autorità giudiziaria. È significativo il fatto che in una Costituzione si fissino anche i limiti di tempo, *ad horas*. Che cos'è questo se non l'espressione della volontà di ridurre l'attività della polizia entro precisi limiti? Che cos'è questo se non l'espressione di una volontà politica di impedire anche il pericolo di ogni straripamento di poteri?

Il discorso non muta molto quando entriamo in un altro campo, quello della disciplina dell'esercizio dei diritti politici. Per quanto riguarda, per esempio, le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico, che sono previste dall'articolo 14 del testo del Governo, si riscontra un potere d'intervento della polizia, nelle modalità di svolgimento della riunione in luogo pubblico, che la Costituzione non prevede. La Costituzione, infatti, afferma il diritto inviolabile dei cittadini di riunirsi in luogo pubblico, pacificamente e senza armi; in via eccezionale, può essere vietato l'esercizio di questo diritto, in due soli casi, cioè per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Ma la Costituzione non prevede un potere d'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza per il modo di svolgimento di queste manifestazioni, onde non si può stabilire che il questore possa dettare norme relative alle modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento della pubblica riunione. La qualcosa vuol dire che la legge ordinaria autorizza un intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, che può essere talmente intenso da equivalere allo svuotamento dell'esercizio di quel diritto. Vi è quindi una limitazione dell'esercizio del diritto di pubblica riunione che non è prevista dalla Costituzione.

Vi è pure il problema delle riunioni in luogo pubblico che avvengono di urgenza.

Il testo del Governo prevede il caso dell'urgenza, ma lo applica al criterio discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza. Cosa propone il Governo? In caso di urgenza il termine di preavviso, a richiesta dei promotori, può essere ridotto; ma è l'autorità di polizia, che giudica se accordare o no l'abbreviazione del termine, che giudica se esista l'urgenza. Quindi, l'eserci-

zio del diritto dei cittadini di convocarsi in luogo pubblico, anche di urgenza, (ciò che è garantito sempre dalla Costituzione) in questo caso dipende dal giudizio discrezionale della polizia, la quale può dire: no, il termine non lo abbrevio, per me non è un caso di urgenza.

P A F U N D I . C'è la motivazione.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza*. La Costituzione garantisce il diritto del cittadino di riunirsi in luogo pubblico, in qualsiasi momento, previo avviso. Noi sosteniamo che, in caso di urgenza, il preavviso deve essere dato almeno due ore prima, e nel preavviso deve essere indicato il fatto che determina l'urgenza. Ma una volta che i promotori indichino il fatto che determina l'urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza deve apprestare tutto ciò che è necessario per garantire l'esercizio di quel diritto.

Proponiamo quindi che, in caso di urgenza, i termini siano abbreviati; il preavviso deve essere dato almeno due ore prima, e nella domanda di preavviso, con termine *ad horas*, deve essere indicato, a pena di inammissibilità, il fatto che determina l'urgenza. (*Interruzione del senatore Pafundi*). Collega Pafundi, io sono lieto di questo suo consenso perchè lei, allora, esprime approvazione ai nostri emendamenti. (*Interruzione del senatore Pafundi*).

Oggi non si fa più un comizio od una riunione pubblica ad iniziativa del singolo; sono le organizzazioni politiche, i partiti, i sindacati, i circoli di cultura che prendono l'iniziativa di pubbliche riunioni. È indispensabile regolare l'esercizio del diritto di pubblica riunione in via di urgenza, ma tale regolamento non può essere quello previsto dal testo del Governo. Abbiamo tutti una lunga e dolorosa esperienza in questa materia, noi comunisti, i socialisti e lei, onorevole Ministro dell'interno; forse un po' meno i colleghi della Democrazia cristiana, ché nelle piazze non li vediamo mai.

A J R O L D I , *relatore*. Forse perchè siete giovani e non ricordate i tempi passati.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza*. A 62 anni scendo ancora in piazza. (*Interruzione del senatore D'Andrea. Replica del senatore Perna*). I cittadini esercitano i loro diritti anche quando manifestano nella strada.

La sua sì, senatore D'Andrea, che è una concezione restrittiva, arretrata, borbonica.

Dicevo, onorevole Taviani, è vero o non è vero che gli incidenti più gravi, più dolorosi con la polizia avvengono proprio in questi casi? Gli scontri, a volte cruenti, avvengono quando si fa il comizio ed il preavviso non c'è; quando si fa il corteo ed il preavviso non c'è, perchè si è verificata una condizione d'urgenza; come accade in questi giorni.

Vogliamo regolare questi casi? Vogliamo cercare di evitare tutte le occasioni che determinano gli incidenti più dolorosi, più luttuosi, e che oppongono la polizia alla popolazione, ai lavoratori? Una legge giusta, democratica, deve togliere anche le occasioni di questi contrasti e creare un nuovo costume, un nuovo rapporto tra popolo e polizia. Bisogna dunque stabilire come disciplinare in modo giusto il diritto di pubblica riunione tutte le volte che si determina l'urgenza.

Abbiamo avanzato proposte concrete che ritengo valide. Inoltre, come deve essere regolato, onorevoli colleghi, signor Ministro, l'altro problema, quello dei comizi e dei cortei durante gli scioperi? Dobbiamo risolvere anche questi problemi che sono causa di incidenti, di processi, di dolori, di lacrime, di sangue.

Che cos'è lo sciopero? È il diritto di astensione dal lavoro; però esso si esercita non solo astenendosi dal lavoro, ma manifestando pubblicamente le ragioni della lotta; per cui, indetto uno sciopero, si sa che nel quadro dell'esercizio di tale diritto rientrano la pubblica riunione ed il corteo. È esattamente come il diritto elettorale: si sa che il diritto elettorale si esercita non soltanto con il voto, ma con il comizio pubblico, con la pubblica manifestazione. Come non c'è bisogno per il comizio elettorale del preavviso all'autorità di pubblica sicurezza, così anche, per quanto attiene

alle pubbliche riunioni, alle manifestazioni pubbliche connesse con l'esercizio del diritto di sciopero, a nostro modo di vedere e secondo le nostre proposte, preavviso non occorre.

Badate bene, non è che si violi la Costituzione. Il problema è questo: è pacifico che, una volta indetti i comizi, non occorra dare preavviso alle autorità di pubblica sicurezza per le riunioni in luogo pubblico. Aperta la campagna elettorale, ogni partito fa i suoi comizi senza alcun preavviso alle autorità di pubblica sicurezza, e tuttavia la Costituzione non eccettua, dall'obbligo del preavviso, la riunione elettorale. Questo vuol dire che violiamo la Costituzione? No, onorevoli colleghi, vuol dire invece che una volta indette le elezioni si sa che l'esercizio del diritto elettorale si compie anche attraverso manifestazioni pubbliche e pubblici comizi. L'autorità di pubblica sicurezza, quindi, nel momento in cui vengono indette le elezioni, è preavvisata che si apre un periodo in cui di regola, si tengono riunioni in luogo pubblico.

La stessa disciplina può e deve essere attuata per i casi di sciopero: una volta proclamato lo sciopero o l'agitazione in sede sindacale, l'autorità di pubblica sicurezza, con ciò stesso, è preavvertita che si esercita un diritto che comporta anche l'esercizio di pubbliche riunioni. Questa è la soluzione che noi diamo.

P A F U N D I . Molto estensiva.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza*. Vogliamo arrivare ad un compromesso, signor Ministro? Possiamo arrivarci dicendo che le pubbliche riunioni e le manifestazioni pubbliche, se sono connesse a scioperi, rivestono tutte carattere di urgenza. Quindi, per il comizio o per il corteo che viene indetto in relazione ad uno sciopero ricorre l'urgenza e perciò il preavviso va dato almeno due ore prima. Vogliamo e dobbiamo regolare questa ipotesi, altrimenti noi assumeremmo delle responsabilità di gravità estrema, poichè verremmo a perpetuare una situazione dalla quale scaturiscono i conflitti di polizia che intendiamo evitare.

L'altro problema che ci oppone alla soluzione data dal Governo è quello dell'impugnazione dei provvedimenti di divieto dell'autorità di pubblica sicurezza. Voi proponete l'impugnazione per via gerarchica, che non dice nulla; e proponete poi anche la lunga e costosa via del Consiglio di Stato. La soluzione giusta e costituzionalmente corretta per noi è un'altra. Si tratta di divieti che concernono l'esercizio di diritti perfetti, costituzionalmente garantiti; che non possono essere affievoliti e ridotti al rango di interessi protetti. È chiaro quindi che l'impugnativa del divieto dell'autorità di pubblica sicurezza apre una controversia sull'esercizio di un diritto primario, per cui l'impugnativa va fatta davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, con un procedimento rapido, semplice, immediato. In caso contrario, noi, col pretesto della impugnazione in via gerarchica, confisciamo determinati diritti. Le nostre proposte, qui, sono varie: o l'impugnativa davanti al tribunale in camera di consiglio, o, alternativamente, che il divieto dell'autorità di pubblica sicurezza deve essere presentato per la convalida al procuratore della Repubblica. Insomma, il problema dell'impugnazione, che è quello dei controlli, si risolve portando la controversia rapidamente davanti all'autorità giudiziaria. Noi proponiamo che l'impugnativa sia concessa anche nei casi di urgenza. Nei nostri emendamenti si prevede una procedura ultrarapida, per cui nei casi d'urgenza, ove l'autorità di pubblica sicurezza vieti la manifestazione, sia possibile ricorrere oralmente al procuratore della Repubblica, o eventualmente anche al pretore. Così si garantiscono veramente e seriamente i diritti del cittadino.

Polizia disarmata! Anche qui, a testimonianza della serietà delle nostre proposte, citiamo il collega Fenoaltea. Non siamo soltanto noi, infatti, a proporre che la polizia intervenga disarmata, naturalmente quando presti servizio di ordine pubblico; nessuno di noi si è mai sognato di dire che la polizia debba essere disarmata nella lotta contro il banditismo. Noi intendiamo soltanto batterci per le cose giuste che anche il collega Fenoaltea proponeva, cioè affinché il servizio di ordine pubblico della po-

lizia venga svolto senza dotazione di armi da fuoco. E in relazione a questo obiettivo abbiamo anche proposto l'aggravamento delle pene per coloro che, in una pubblica manifestazione, commettano reati in danno degli agenti, dei funzionari, degli ufficiali della forza pubblica. Nel nostro disegno di legge e nei nostri emendamenti vi è una proposta di aggravamento delle pene in tali casi.

Il problema, sul quale si tornerà in sede di discussione degli articoli, è di una gravità estrema. Onorevole Ministro, in biblioteca, qui al Senato, vi è un volumetto nel quale vengono dettate istruzioni per l'uso delle armi da parte della polizia in occasione di manifestazioni pubbliche. In esso si dice fra l'altro (il collega Caruso può testimoniare, lo abbiamo visto insieme): per prima cosa bisogna mirare ai capi, bisogna abbattere i capi; la folla poi si disperde. Ebbene, onorevole Ministro, che cosa è questa se non una sentenza di morte senza giudizio? Noi intendiamo insistere sulla nostra proposta che riteniamo risponda ad una esigenza oggettiva riscontrata nella lunga esperienza del movimento operaio italiano.

Quindi non confondiamo le cose: non disarmo della polizia in ogni caso, ma disarmo della polizia quando interviene nelle riunioni pubbliche.

Abbiamo detto nella nostra relazione che nell'epoca in cui le grandi organizzazioni di massa sono le protagoniste della vita pubblica, la riunione pubblica non deve essere vista con sospetto. Così il discorso si estende anche alle modalità di scioglimento della pubblica riunione. (Adesso usano le catenelle, e non soltanto adesso). Gli episodi di Roma indicano quanto attuale sia questo problema e come sia inconcepibile che il Parlamento della Repubblica deliberi la legge di pubblica sicurezza senza disciplinare anche le modalità di scioglimento delle pubbliche riunioni. Non basta riferirsi al codice penale, ma occorre dettare norme precise che garantiscano il cittadino, che garantiscano la collettività, che garantiscano la stessa polizia. I mezzi devono sempre essere proporzionati al tipo di resistenza che si offre, e il cittadino che si allonta-

na non deve essere perseguitato, non deve essere picchiato e bastonato. Bisogna soprattutto inculcare nel Governo e nei dirigenti delle forze di polizia il concetto che la polizia non deve vedere nel manifestante il nemico da distruggere. Infatti la mentalità di oggi è che le forze armate di polizia vedono nella popolazione il nemico da sconfiggere; così si spiegano le aggressioni, le bastonature, anche nei confronti di coloro che si allontanano, e degli estranei alle manifestazioni. Così si spiegano fatti terribili per cui giovani cittadini vengono fermati, immobilizzati e picchiati dalla polizia come è avvenuto a Roma, onorevole Ministro.

Vogliamo disciplinare questa attività? Vogliamo cercare di trovare una soluzione giusta, che salvaguardi il diritto del cittadino ed anche il diritto delle forze di polizia? Vogliamo fare questo discorso? C'è anche il problema della schedatura.

Nessuno di noi ha mai proposto di vietare di schedare i cittadini per fatti di criminalità. La nostra posizione è che, per rendere effettivo il diritto del cittadino all'uguaglianza davanti alla legge, indipendentemente dalle sue opinioni politiche, dalla razza e dalla fede religiosa, si debba attuare un sistema che elimini ogni criterio di discriminazione politica.

Siamo contro la schedatura dei cittadini a fini politici. È stata da noi avanzata una proposta che riguarda il divieto di schedare i cittadini e di raccogliere informazioni sui cittadini a fine politico. Non ripeterò, signor Ministro, tutti i discorsi che sono stati fatti in quest'Aula a proposito del SIFAR. Certo è che le degenerazioni del SIFAR rendono tremendamente attuale e vera la esigenza di garantire, nella legge di pubblica sicurezza, il diritto di ognuno di non essere discriminato per motivi politici. Perché voi socialisti non siete d'accordo, se avete combattuto sempre con noi questa battaglia?

B O N A F I N I . Senatore Gianquinto, perchè regala a destra e a sinistra i suoi giudizi a questo modo? È veramente un sistema da primo della classe. E perchè mi

colloca secondo una sua valutazione soggettiva del momento? Ma siamo in Aula!

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. Io vi colloco secondo il comportamento che avete avuto in Commissione. Voi avete respinto un nostro emendamento diretto a vietare la schedatura a fini politici.

B O N A F I N I. Non abbiamo neanche discusso gli articoli in Commissione e non siamo assolutamente entrati nel merito.

C A R U S O. Vuol dire che il senatore Bonafini si impegna ad approvare...

B O N A F I N I. Non mi impegno assolutamente!

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. Non voglio fare delle anticipazioni, ma mi pare che da parte del Governo vi siano orientamenti non del tutto negativi in questa materia.

T A V I A N I, *Ministro dell'interno*. Le risponderò, senatore Gianquinto.

C A R U S O. Onorevole Ministro, lei ha già espresso il suo pensiero.

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. Sulla raccolta dei fondi, onorevole Ministro, si dice che si liberalizza. Ma la

verità è che si tratta di una liberalizzazione per modo di dire, perchè il questore può sempre negare la concessione della licenza per la raccolta di fondi a fine di finanziamento politico quando si disturba la pubblica quiete e per altri motivi. Si propone quindi tutta una serie di interventi che possono essere anche pretestuosi per negare le licenze.

Noi invece proponiamo l'emendamento per il quale, quando la raccolta di fondi ha fini di propaganda politica, la licenza deve essere sempre concessa. Non è possibile, onorevole Taviani, inserire in una legge democratica di pubblica sicurezza quella norma per la quale il prefetto ha il potere di intervenire nella vita interna di organizzazioni non politiche, nè sindacali. Voi volete che il prefetto abbia il potere di chiedere ai dirigenti di organizzazioni non politiche nè sindacali notizie relative allo statuto, al numero dei soci, alla loro attività e volete stabilire che, se i dirigenti rifiutano queste notizie, commettono reato. Che cos'è questo, signor Ministro, se non un potere di controllo...

A J R O L D I, *relatore*. È il secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione.

G I A N Q U I N T O, *relatore di minoranza*. ... e di intervento politico sull'attività delle associazioni e un attentato al diritto garantito al cittadino di associarsi liberamente senza chiedere autorizzazioni?

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue **G I A N Q U I N T O**, *relatore di minoranza*). È vero che c'è l'articolo 18. Vediamo insieme che cosa stabilisce: « I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale ». Che cosa vuol dire questo? Che il cittadino non può associarsi per delinquere, ma non c'è nessun rapporto fra l'intervento politico del prefetto sull'attività in-

terna delle associazioni e questo divieto. Chi si associa per delinquere, infatti, è soggetto alle sanzioni del codice penale. Continua poi l'articolo 18: « Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ». Ora, non è che si scopre l'associazione segreta facendosi dare lo statuto, facendosi dare l'elenco dei soci, facendosi dare il pro-

gramma dell'attività. Non è così che si scoprono le associazioni segrete. Bastano i normali canali di cui dispone la pubblica sicurezza per scoprire se un cittadino sia associato per delinquere, (*interruzione dall'estrema destra*) o se esiste un'associazione segreta, o altre che perseguano scopi militari.

Si tratta invece di un pretesto per guardare all'interno delle associazioni.

E veniamo, per concludere, ad alcuni altri problemi di fondo. Vi è il famigerato articolo 2. Qui indubbiamente, onorevoli colleghi, compiamo un lungo salto indietro. Mi piace ricordare ancora il collega Picchiotti il quale, nella relazione al suo progetto di legge, vi avverte che nel 1950 il Governo della Repubblica italiana, con un suo disegno di legge, propose al Senato, e il Senato unanime approvò, la soppressione dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza. Il Governo propose, con lo stesso disegno di legge, e il Senato approvò, la soppressione del titolo IX del testo unico della legge di pubblica sicurezza che prevede lo stato di guerra e lo stato di pericolo pubblico.

Come accade ora che invece di andare più avanti si torna indietro? Il collega Picchiotti ricorda, onorevole Taviani, che il Senato fu unanime nell'approvare la proposta del Governo, di soppressione totale dell'articolo 2, dicendo che l'articolo 2 conferiva ai prefetti poteri incompatibili con la Costituzione. E non era intervenuta ancora la pronunzia della Corte costituzionale.

Perchè adesso questo mutamento di fronte? E perchè gridare allo scandalo, onorevoli colleghi, se i comunisti propongono la soppressione dell'articolo 2? Perchè vi stracciate le vesti se proponiamo noi oggi quello che Scelba propose allora, quello che il Senato della Repubblica approvò unanime?

Vorrei una precisa risposta su questo problema.

Il Governo deve dirci in maniera chiara, e non con l'oscuro linguaggio moroteo, onorevole Taviani, ma con parole schiette, se i poteri del prefetto che si vogliono mante-

nere investano o no il campo dei diritti politici, oppure se tali poteri siano circoscritti ad un'attività puramente amministrativa; cioè a dire se il potere derogatorio del prefetto riguarda la limitazione dell'esercizio di libertà politiche, oppure se tale potere investe soltanto il campo amministrativo.

Intendiamo avere una risposta chiara anche dal relatore di maggioranza. Vogliamo che ci diciate se, mantenendo l'articolo 2, voi intendete attribuire al prefetto il diritto di sospendere o di limitare l'esercizio di diritti politici garantiti dalla Costituzione.

D'altro canto, la seconda sentenza della Corte costituzionale — e torneremo su questo punto in sede di emendamenti — precisa che il potere derogatorio del prefetto intanto può essere mantenuto in quanto venga limitato al campo amministrativo. Non è possibile pensare, in uno Stato a Costituzione rigida, che con la legge ordinaria si possa introdurre un istituto limitativo dei diritti politici che sono garantiti in via assoluta dalla Costituzione ed in maniera così rigida che nemmeno il Parlamento può derogare ad essi. Comunque, per quanto riguarda questo punto, il collega Fenoaltea si era posto il problema e l'aveva risolto soltanto sotto il profilo di provvedimenti da adottare in via eccezionale in occasione di calamità naturali. Infatti, il suo disegno di legge afferma: « Allorquando, a causa di calamità naturali e in altre eccezionali circostanze la vita, i beni della popolazione siano esposti a straordinario pericolo, il Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, può dichiarare con decreto lo stato di pericolo pubblico. Dalla data del decreto e sino alla revoca di esso nella parte del territorio nazionale indicata nel decreto stesso l'impiego della forza pubblica è disposto dal Ministro dell'interno ».

Intendiamoci, io non condivido questa soluzione, cito l'articolo 6 del disegno di legge Fenoaltea per dire che possiamo discutere insieme e vedere quali provvedimenti adottare in rapporto a calamità naturali, ma non in rapporto ad una situazione di pericolo pubblico che riguarda un problema politico. Il Governo, alcuni anni addietro, ave-

va proposto, e il Senato aveva approvato, la soppressione dell'istituto dello stato di pericolo pubblico. La proposta veniva dall'onorevole Scelba. Io non faccio l'elogio dell'onorevole Scelba, ma dico che siamo giunti al punto che allora ci fu una proposta di carattere più avanzato di quelle che ora vengono da parte del Governo attuale, di centro-sinistra.

Scelba propose una disciplina diversa del rilascio delle autorizzazioni di polizia in tema di licenze, e l'ho dimostrato; propose l'abolizione dell'articolo 2, propose l'abolizione dello stato di pericolo pubblico, e voi, centro-sinistra, andate molto, molto a ritroso rispetto alla politica del ministro Scelba, perchè mantenete l'istituto dello stato di pericolo pubblico che comporta la sospensione dell'esercizio delle libertà politiche, che comporta, quanto meno, la limitazione dell'esercizio di queste libertà. Si tratta di un potere derogatorio che non può essere esercitato nemmeno dal Parlamento; per cui la soluzione che voi proponete, cioè che lo stato di pericolo venga proclamato dal Governo mediante decreto-legge, per la cui conversione deve intervenire il Parlamento, è da respingere. Infatti, dirò fino alla noia che, in uno Stato a Costituzione rigida, la quale garantisce in maniera irreversibile determinati diritti che non possono essere per nulla affievoliti, il Parlamento con legge ordinaria non ha il potere di introdurre istituti derogatori dell'esercizio di tali diritti.

Non c'è altra via: voi potreste introdurre semmai queste misure limitative con legge costituzionale, ma non con legge ordinaria. Nemmeno in caso di guerra esterna potrebbe esistere siffatto potere derogatorio. L'articolo 78 si limita a stabilire infatti: « Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari ». Nemmeno in caso di guerra è previsto un potere limitativo delle libertà politiche; meno che meno quindi si può prevedere una limitazione delle libertà politiche nel caso di pericolo pubblico, come voi lo chiamate.

Onorevoli colleghi, io chiedo scusa per questo mio lungo intervento che è la relazione orale di minoranza a seguito del dibattito in sede di discussione generale.

Concludo senza retorica; non è il caso. Io credo che tutti mi diate atto del tono estremamente moderato di ciò che ho detto; tono moderato per distendere l'atmosfera e fare una legge che traduca in termini giuridici determinate garanzie politiche e gran parte dei valori morali e ideali della Resistenza che sono, o dovrebbero essere, il nostro patrimonio comune.

Il nostro intendimento è di recare un contributo concreto, vero all'elaborazione della legge: perciò, onorevoli colleghi, ho abbandonato ogni tentazione polemica; ho perdonato moltissime cose — per esempio al mio amico Bonafini — per cercare di creare una pattaforma di intesa. Vorrei, onorevoli colleghi, veramente che tutti noi cercassimo di far rivivere qui l'atmosfera della Costituente nella quale ogni parte politica faceva valere il suo punto di vista: erano confronti di idee che si risolvevano, talvolta, in scontri aspri, ma poi il terreno comune d'intesa si trovava nell'ansia del rinnovamento politico, sociale e morale del Paese.

N E N C I O N I . Tanto è vero che l'a Costituzione non si è attuata.

G I A N Q U I N T O , *relatore di minoranza.* Perchè quello spirito venne meno, purtroppo. Vorrei che per un momento dimenticassimo le cose che ci dividono attualmente per cercare di recare alla Repubblica l'omaggio ed il rispetto più conseguente e più vivo che non è quello dei discorsi ufficiali, senatore Gava, nè quello delle corone di fiori, nè l'atto dell'omaggio alle lapidi o alle tombe dei caduti; l'omaggio vero che si reca alla Repubblica e a coloro che si sacrificarono per crearla, è quello di fare leggi che traducano nella vita reale del nostro Paese il contenuto sociale e politico avanzato dalla Costituzione.

Con questo intendimento io rinnovo l'appello a tutto il Senato, a tutti i settori, ai colleghi, di rivedere la legge, nello sforzo di pervenire ad una legge buona rispondente sul serio alla Costituzione: che rinnovi i rapporti tra cittadini e Stato, il costume, che crei nuovi rapporti di fiducia tra popolazione e polizia.

Noi vorremmo una polizia qualificata, elevatissima nella sua funzione, una polizia che sia un forte strumento di difesa dei diritti popolari, politici e sociali, e della sicurezza di tutti e di ognuno.

Diceva bene il compianto senatore Picchiotti, quattro anni fa: non c'è più tempo da perdere, non possiamo più aspettare, rivediamo la legge, discutiamo gli emendamenti in questa sede o in altre sede. Io confermo la disponibilità del mio Gruppo per ogni sforzo affinché la legge risponda alle attese delle masse popolari e dell'opinione pubblica, democratica e repubblicana del Paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

A J R O L D I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, innanzi tutto adempio al per me grato dovere di ringraziare tutti gli onorevoli colleghi che sono intervenuti in questa discussione generale; tanto quelli che hanno parlato, illustrando alcuni punti fondamentali della riforma della legge di pubblica sicurezza, da parte della maggioranza, tanto i colleghi che, appartenendo all'opposizione, hanno mosso censure o critiche a questo disegno di legge o hanno illustrato il disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Desidero anche ringraziare il relatore di minoranza, senatore Gianquinto, dando atto della sua parsimonia formale, certamente cortese, alla quale, peraltro, si è contrapposta una notevole pesantezza sostanziale del suo intervento. Del resto, io penso, senza entrare (perchè non lo potrei fare in questo momento) nell'esame delle proposte emendative del disegno di legge del Governo, che vi sia un motivo che crea questa disparità profonda, direi questa opposizione profonda di vedute. Una risposta che ha natura di carattere assolutamente preliminare, va data proprio su questo punto, in ordine ai compiti che sono affidati all'autorità di polizia. Siamo tutti d'accordo che la legge serve per il consolidamento dello Stato repubblicano; ma, io penso, siamo anche d'accordo che non si

possa legiferare in materia di pubblica sicurezza senza aver trovato una base comune su questo punto, che è fondamentale. E purtroppo si deve dire che, a giudicare dagli interventi degli onorevoli colleghi della minoranza, soprattutto di quelli dell'estrema sinistra, non sembra che una convergenza di pensiero sia stata, fino a questo momento, raggiunta.

Il senatore Gianquinto ha ricordato — e quindi io ometterò di ripeterli — quali sono i compiti che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1773, assegna all'autorità di polizia; è un bene che questa elencazione sia stata fatta proprio dal relatore di minoranza perchè egli stesso così ha consacrato nel suo intervento che il potere degli organi e delle forze di polizia è un potere di carattere molteplice, che non si può ridurre ad un unico comune denominatore, cioè quello di contenuto esclusivamente politico. Si tratta di un potere di vigilanza, di controllo, di prevenzione, di repressione che ha il fine, complesso ma certamente fondamentale, di assicurare, nel contempo, la tutela dell'organizzazione giuridica della società e quella dell'esercizio dei diritti di libertà dei cittadini, nella costante preoccupazione — e questo è molto importante — di garantire un'uguale protezione per tutti.

Ecco, quindi, che già sotto questo profilo è dato di rilevare alcune notevoli carenze e lacune negli interventi degli onorevoli colleghi delle opposizioni. Pare al relatore che la questione sia stata posta ed esaminata sotto un unico aspetto e con un senso di prevenzione da parte dei sostenitori del disegno di legge d'iniziativa parlamentare n. 566 e di quella imponente serie di emendamenti che esamineremo domani. Essi infatti hanno prospettato tutto il tema delle leggi di pubblica sicurezza sotto un unico aspetto: quello dell'intervento degli organi di pubblica sicurezza e delle loro forze come un braccio secolare dell'Esecutivo o delle maggioranze che sostengono il Governo; organi e forze il cui compito è quello « di garantire, e non di far dipendere da poteri discrezionali » (così si legge nella relazione di minoranza), l'esercizio dei diritti.

Una simile impostazione monca, ristretta, e, sotto un certo profilo, anche prevenuta, non può essere accettata, perchè essa prescinde da una visione generale del nostro panorama costituzionale e del nostro ordinamento giuridico. La Costituzione, infatti, e, prima ancora di essa, i principi elementari del diritto ci debbono indurre a tener sempre presente che il diritto non è soltanto una facoltà di agire ma è anche — e direi prima di tutto — una norma di comportamento, poichè, laddove non esiste una delimitazione dell'esercizio dei diritti e una norma di contegno soggettivo, non può neanche esistere una garanzia di sorta per l'esercizio di un qualsiasi diritto. Ricordavo in proposito, in sede di Commissione, che l'articolo 2 della Costituzione, nell'affermare che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, richiede contestualmente l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Dunque, la Costituzione non va letta e interpretata a senso unico, nè colta in alcuni suoi precetti fondamentali, enucleati da tutto il resto del contesto statutario, perchè un simile modo di procedere non potrebbe dar luogo che a visioni parziali e forse, in qualche caso, anche faziose, di uno solo o di pochi aspetti del complesso problema, che è quello di dare al Paese una legge conforme a tutti, e non solo ad alcuni, precetti costituzionali.

Lo stesso avviene per l'ordinamento giuridico. Enucleando e considerando come motivo prioritario quello dei poteri degli organi di polizia sul piano dei soli diritti politici — qual è, ad esempio (come abbiamo sentito testè ricordare dall'onorevole relatore di minoranza) il diritto di riunione — si è finito col distorcere la visuale, che deve essere sempre ampia e completa, perchè ad essa si riallacciano tutti i temi che riguardano la vigilanza, la prevenzione e la repressione della criminalità, qualunque sia la sua impronta, costituendo essa, sia sul piano del delitto comune che su quello del delitto politico, una permanente offesa alla società, di fronte alla quale tutto il Parlamento, senza distinzione di opinioni e di partito, deve sentire

l'importanza di conferire agli organi e alle forze che hanno questo compito duro, complesso e delicato, gli strumenti legislativi necessari per la difesa della società.

Mi sia consentito dire, onorevoli colleghi, che il Parlamento segue con estremo interesse, ma con fiducia, quest'opera, tante volte oscura o addirittura ignota, adempiuta nelle condizioni più difficili di tempo, di luogo e di mezzi, delle forze di polizia e dell'arma dei carabinieri; mi sia consentito anche di rivolgere un memore, riconoscente pensiero, a nome del popolo italiano, verso questi valorosi figli del popolo che sacrificano la loro giovinezza, le loro speranze e spesso, purtroppo, anche la loro vita alla tutela di questo immenso bene che è appunto la difesa della società e delle sue libere istituzioni. (*Applausi dal centro*).

Per questo motivo e in omaggio a queste necessità, il Parlamento saluterà sempre con favore ogni iniziativa rivolta a migliorare, sotto tutti gli aspetti — tecnico, culturale, specialistico e organizzativo — il personale che si dedica alla lotta contro la delinquenza.

In quest'Aula sono stati ricordati anche altri morti, vittime di conflitti politico-sindacali. Nessuno che abbia senso di umanità può non restare commosso di fronte alla morte, soprattutto quando essa sia stata frutto di un'idea coltivata in buona fede e con spirito alieno dalla violenza. Il Parlamento non può che augurarsi che tali tristi eventi non abbiano più a ripetersi nè nella loro causa nè nei loro luttuosi effetti e deve, proprio per questi motivi e con questa speranza che mi auguro da tutti condivisa, prendere e contemporaneamente dare atto che da tempo il Governo, e in particolare l'onorevole Ministro dell'interno, hanno operato in modo da scongiurare spargimenti di sangue tra i figli dello stesso popolo, contribuendo a determinare quello stato di pace interna che noi vorremmo non fosse mai turbato, possedendo lo stato democratico e repubblicano tutti gli strumenti legali per il rispetto delle leggi e la garanzia dei diritti, al di fuori di ogni forma di perturbazione dell'ordine pubblico.

Nella relazione di minoranza, si dice che l'esercizio dei diritti costituzionali non si può far dipendere dal potere discrezionale.

Se così fosse, il relatore che vi parla non potrebbe che concordare con questa affermazione; ma non è così nè in fatto nè giuridicamente. Esistono dei poteri e il limite riguarda soltanto il modo del loro esercizio: questa è la distinzione. Esiste un potere discrezionale da parte dell'autorità amministrativa, quindi anche da parte della polizia, così come del resto i cittadini possiedono una certa discrezionalità nell'esercizio dei diritti civili e politici. E non per questo si potrebbe sostenere che tale discrezionalità, che deriva da un diritto naturale di libera scelta, mortifichi o pregiudichi i dettami della Costituzione.

La soluzione noi la ritroviamo proprio a pagina 4, colonna 2, della stessa relazione di minoranza, laddove testualmente è stato scritto: « Conveniamo che la potestà discrezionale non possa essere esclusa in via assoluta; » — e gliene do atto, senatore Gianquinto — « ma, perchè essa non possa tramutarsi in arbitrio, è indispensabile che venga esercitata sempre e tassativamente in conformità e mai in deroga ai principi dell'ordinamento giuridico... ».

Gli onorevoli colleghi presentatori e sostenitori del disegno di legge n. 566 e degli attuali emendamenti, vorranno a loro volta dare atto che nella relazione di maggioranza, a pagina 2, abbiamo preso l'impegno di fare una buona legge, *secundum ordinem rei publicae*. Mi permetto di richiamare questa definizione perchè sono stato accusato, tra l'altro, di aver volutamente ommesso dalla mia relazione il ricordo della Costituzione repubblicana e dello Stato repubblicano. Gli stessi colleghi vorranno anche dare atto che, nella successiva pagina 4, a proposito dei poteri della polizia, si soggiunge: « Tutto *secundum legem*, nulla cioè che contrasti con lo spirito e la lettera della legge. È un concetto che la Corte costituzionale ha avuto modo di esprimere, interpretando le parole *ordine pubblico*; nell'ambito della legge anche l'esercizio di quel potere che alla polizia è consentito nell'attività di prevenzione, come è consentito alla pubblica Amministrazione nello svolgimento delle sue molteplici attività, per la risoluzione del singolo caso concreto, con le garanzie giurisdizionali previste dalla leg-

ge a tutela del cittadino, e colle sanzioni disciplinari ed anche penali per gli atti di arbitrio e di prevaricazione ».

In questi termini si deve considerare la *mens legis*, cioè la volontà del legislatore in riferimento al potere discrezionale attribuito agli organi di polizia ed al suo esercizio.

Passando ad un brevissimo confronto fra il testo di legge governativo e quello del disegno di legge n. 566, devo sostenere vigorosamente la bontà della metodologia che è stata usata, che non è nuova, ma è stata seguita anche in passato. Occorre che ci intendiamo bene. Non dobbiamo confondere il contenuto della riforma con le strutture portanti, metodologiche della riforma stessa. Io posso essere d'accordo con il relatore di minoranza sul fatto che anche i governi che hanno preceduto il ventennio fascista avevano una concezione dei poteri di polizia diversa da quella che ha attualmente lo Stato repubblicano; e del resto ne ho dato atto nella mia relazione. Questo però non significa che si debbano abbandonare taluni schemi, talune strutture portanti della legge di pubblica sicurezza, i quali rimangono e sono ancora quelli del 1859, del 1865, del 1889. Qui è stato più volte citato Crispi che allora era il Presidente del consiglio; ma ricordiamoci che la legge del 1889 è stata poi tramutata in testo unico coordinato con il codice penale di Zanardelli. E anche se i testi differiscono per una certa trasformazione del loro contenuto, richiesta dalle esigenze mutate dei tempi, dall'evoluzione della società ed anche dal suo progresso tecnico ed economico, era però importante fare una legge che non fosse sostitutiva di tutte le precedenti, ma che comportasse, invece, la enucleazione di tutti gli istituti e delle norme ritenute conformi alla Costituzione e che contemplasse la modifica di quelle che dovevano subire parziali emendamenti nel quadro del nuovo ordinamento giuridico della Costituzione repubblicana.

Questo sistema ha anche il pregio di evitare inutili inserimenti di testi legislativi che, come quello del 1956, relativo alle persone sospette, o quello del 1958, riguardante il meretricio, sono già stati oggetto di radicali e separate riforme.

Nell'esame di alcuni argomenti fondamentali e in quello più dettagliato dei singoli articoli, il Senato avrà la possibilità di accertare e di constatare come il compito non facile della riforma possa, con il testo governativo, sortire risultati indubbiamente positivi.

Ad ogni modo, quello che conta non è tanto e soltanto la metodologia che al relatore, pare esatta e consigliabile, ma il risultato concreto: il disegno di legge n. 1773 appresta tutti gli elementi e gli strumenti per la riforma del testo unico del 1931 e del successivo regolamento del 1940, mentre altrettanto non si può dire per il disegno di legge n. 566, d'iniziativa degli onorevoli colleghi del Gruppo comunista. Senza voler mancare di riguardo per i presentatori, anzi riconoscendo loro una notevole abilità nella preparazione, nelle impostazioni, atte a trascinare tutto il dibattito dal piano tecnico-sistematico a quello polemico-politico, io dovrei osservare, in aggiunta a quanto è stato scritto nella relazione, che quel disegno di legge non riguarda la pubblica sicurezza, sibbene la repressione e forse anche la soppressione degli organi di pubblica sicurezza.

G I A N Q U I N T O . Non è vero!

A J R O L D I , *relatore*. Ma sostanzialmente è così. Il cittadino, leggendolo, non saprà mai compiutamente cosa gli sia lecito fare, ma conoscerà soltanto cosa gli organi o le forze di polizia non possono o non debbono fare. E si tratta di divieti che in buona parte sono del tutto pleonastici, perchè attinenti ad eventuali prevaricazioni, abusi, eccessi di potere in ordine ai quali, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari, entrano in gioco le pene previste dal vigente codice penale.

Si inibisce poi tutta una serie di attività acquisitive di dati e informative che non sono fine a se stesse, (il che sarebbe assurdo e sarebbe anche incostituzionale), ma sono strumento di prevenzione e repressione della delinquenza comune o politica e non possono, in via generale e di massima, essere vietate. E non soltanto possono, tali dati e informazioni — di cui si fanno del resto larghissime raccolte statistiche anche attraverso

so le inchieste —, essere necessari ai fini che ho ora ricordato, ma possono esserlo anche per fini di igiene e di sanità, per preservare l'incolumità pubblica, per gli stessi fini voluti dal legislatore e dal costituente.

Richiamo l'attenzione del Senato, in proposito, alla legge 13 dicembre 1947, n. 1546, sulle norme per la repressione dell'attività fascista e di quelle dirette alla restaurazione dell'istituto monarchico, in relazione all'articolo 139 della Costituzione; alle disposizioni del paragrafo XII della Costituzione stessa, a cui ha fatto seguito la legge 20 giugno 1952, n. 645; richiamo ancora il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 3, circa il divieto di costituzione di associazioni di carattere militare; richiamo, infine, all'attenzione memore del Senato casi come quello di organizzazioni ispirate a certe ideologie politiche che hanno recentemente attentato alle sedi di partiti, compreso quello cui appartengono gli onorevoli colleghi dell'estrema sinistra; richiamo casi di aberrazione religiosa, come quello recentissimo di genitori che volevano impedire una trasfusione di sangue al loro figlio in stato di gravissimo pericolo; richiamo, come episodio interessante insieme la sanità e l'incolumità pubbliche, il caso ancora oggi vivo nella presenza della nostra memoria della scuola elementare di Terrazzano, assediata da un individuo dimesso precariamente dal manicomio e in occasione del quale un giovane lavoratore rimase ucciso; richiamo, infine, il caso dei terroristi dell'Alto Adige e chiedo al buon senso, prima ancora che alla responsabilità e all'esperienza dei legislatori, se sia lecito privare le forze di polizia di tutti questi strumenti.

E non basta. L'articolo 3 del testo unico della legge comunale e provinciale viene in questo disegno abrogato o, quanto meno, obliterato per quella parte in cui è detto che il prefetto rappresenta il Potere esecutivo in tutta la provincia e sovrintende alla pubblica sicurezza; il questore viene ad assumere poteri assai generici in fatto di sicurezza pubblica e *de facto* diviene un organo tecnico di consulenza del sindaco al quale e al consiglio comunale vengono attribuiti poteri di polizia in via primaria, con evidente

confusione e violazione degli articoli 151 e 152 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915. Al concetto unificatore delle funzioni di polizia per molti versi preferibile a quello in vigore in taluni Stati di oltre oceano si sostituisce, sotto il profilo di una più larga democraticità, quello della pluralità di organi e di poteri riferita ai sindaci e alle amministrazioni comunali.

Nessuno contesta la benemerita dei sindaci, acquisita nel rendersi interpreti e intermediari delle esigenze delle comunità locali che essi rappresentano, ma non vi è dubbio che tale forma di pluralismo dei poteri di polizia non assicurerebbe l'eguaglianza di trattamento per tutti i cittadini, perchè fatalmente sarebbe sottoposta a tutte le remore di ordine politico conseguenti alla conformazione politica degli organi locali, nonchè alle esigenze delle singole comunità che spesso si contrappongono fatalmente l'una all'altra.

D'altra parte, per concludere questa discussione sui principi generali, si vorrebbe anche sapere se queste riforme strutturali che la minoranza di sinistra rivendica per il miglioramento delle leggi di pubblica sicurezza della Repubblica italiana siano state proclamate e attuate laddove il Partito comunista dispone da tempo di larghissime maggioranze, per non dire di più: perchè allora le proposte legislative troverebbero anche il conforto dell'esperienza. Ma poichè è assai difficile che tale conforto ci possa essere fornito, pensa il relatore che non si debba sconvolgere l'ordinamento del nostro Stato repubblicano per andare incontro ad avventure.

Per avere una conferma della bontà di queste nostre decisioni, non resterà che fare cenno ad alcuni tra i più importanti argomenti che sono stati qui discussi, rimandando gli altri all'esame dei singoli articoli. Ho ritenuto di dover dividere questa breve e sommaria trattazione in due parti: quella dei provvedimenti straordinari ed eccezionali di polizia e quella dei provvedimenti, per così dire, ordinari, normali. Appartengono alla prima categoria il potere di ordinanza del prefetto e la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico; tra i poteri or-

dinari di polizia, ci si è particolarmente soffermati, nel corso della discussione generale, su quelli attinenti alla libertà personale (articoli 5, 23, 54, 58 del testo governativo) e al diritto di riunione, su quelli che concernono il diritto di associazione e su quelli che riguardano il diritto di esercitare liberamente determinate attività.

Articolo 3, ex articolo 2, e cioè potere di ordinanza del prefetto. È stato qui ricordato più volte il disegno di legge dell'onorevole Scelba del 1948 che prevedeva l'abrogazione di questo potere di ordinanza prefettizia o, meglio, dell'articolo 2 del testo unico del 1931. Sono state anche richiamate due sentenze della Corte costituzionale, l'una del 1956, l'altra del 1961: la prima favorevole, la seconda limitatrice del contenuto di questo potere di ordinanza. Quanto ai precedenti, essi non sono stati affatto ignorati e se ne è lungamente discusso anche in Commissione; anzi, il relatore ha fatto proprie (e forse non se ne sono accorti coloro che sono intervenuti nel dibattito) a pagina 12 della sua relazione le stesse parole del disegno di legge Scelba, osservando che la statuizione dell'articolo 2 del testo unico del 1931 non poteva non ritenersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, portando potenzialmente a presupporre che l'azione di un organo di pubblica sicurezza possa svolgersi, sia pure in connessione con eventi eccezionali, svincolata dall'osservanza della legge. Peraltro, pur senza entrare nel merito della sentenza numero 8 del 20 luglio 1956, cioè di quella più vicina alla legittimità dell'articolo 2 del testo unico del 1931, non era possibile non tenere, invece, conto della successiva decisione del 23 maggio 1961, n. 26, anche perchè questa seconda decisione esclude che la precedente sentenza abbia dichiarato che le ordinanze prefettizie possono menomare lo esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione.

Ecco, qui vorrei rispondere all'onorevole collega, senatore Gianquinto, che noi non siamo arretrati in confronto al disegno di legge Scelba; l'errore di valutazione che compie il relatore di minoranza sta in questo fatto: nel non tener presente che il disegno

di legge Scelba opinava in ordine all'articolo 2 del testo unico del 1931, mentre noi opiniamo in ordine all'articolo 3 del disegno di legge governativo che non è il testo dell'articolo 2 del 1931.

La parte più interessante è quella che concerne l'interpretazione dell'articolo 2 del testo unico del 1931, in quanto, da questa sentenza della Corte costituzionale, appare che l'articolo 2 conferisce al prefetto poteri che non sono di carattere legislativo, nè quanto alla loro forma, nè quanto ai loro effetti. Si deve porre attenzione nel distinguere fra il contenuto e la forma del provvedimento, che sono indubbiamente di carattere amministrativo; quanto al contenuto, i detti provvedimenti, finché si mantengono nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico, non possono mai essere tali da invadere il campo riservato all'attività degli organi legislativi, o a quella di altri organi costituzionali dello Stato.

Il rispetto di quei limiti impedisce ogni possibile violazione degli articoli 1, 70, 76, 77 della Costituzione. Ciò avviene anche se essi avessero carattere normativo perchè, in quanto non contrastanti con i principi dell'ordinamento, restano legittimamente nella sfera di attività spettante agli organi amministrativi. Non sarà superfluo ricordare, come del resto fa la stessa Corte costituzionale, che l'articolo 77 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige richiama espressamente l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza del 1931, dal che può dedursi che l'Assemblea costituente non ritenne che l'istituto dell'ordinanza prefettizia, come tale, fosse *in toto* contrastante con i precetti della Costituzione.

Si perviene ora alla distinzione finale sulla cui autorevolezza e coerenza penso che non ci sia assolutamente dubbio: quando la Costituzione prevede che sia espressamente la legge a provvedere, a disciplinare una determinata materia, ogni attività svolta con la emanazione di norme amministrative non può che ritenersi incostituzionale. Ma quando non vi è la riserva espressa di regolamentazione legislativa, nulla vieta che una disposizione di legge ordinaria — come è la legge di pubblica sicurezza — conferisca al

prefetto il poterè di emettere ordinanze di necessità e di urgenza: occorre, però, che risultino adeguati limiti all'esercizio di tale potere. I limiti sono stati identificati, nel nuovo testo dell'articolo 3, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e delle norme costituzionali. Perciò, nel campo in cui la Costituzione detta norme specifiche (come per esempio gli articoli 13 e 21, nel caso in cui espressamente riserva alla legge tale regolamentazione), ogni potere di ordinanza del prefetto dovrebbe ritenersi incostituzionale; mentre non lo sarebbe negli altri casi, sempre che rispetti le condizioni suaccennate e dia adeguata ragione del provvedimento, della sua eccezionalità e della sua indilazionabilità. Contenuta in questi termini che la diversificano sostanzialmente da quella del 1931, la norma, proprio in ragione della sua temporaneità, può rimanere come eccezionale salvaguardia nel nostro ordinamento.

Ora, qualche cenno sullo stato di pericolo pubblico che è il secondo dei provvedimenti — anzi è un istituto che comporta un titolo a parte nella legge di pubblica sicurezza — di carattere straordinario.

Su questo argomento si sono intrattenuti particolarmente gli onorevoli senatori Nencioni e Maris, esponendo naturalmente opinioni non coincidenti, per non dire addirittura opposte.

Il senatore Maris ha visto nel mantenimento di quasi tutte le disposizioni del titolo IX del testo unico del 1931 (sia pure modificate, anzi radicalmente modificate) un grave pericolo che esse si prestino, sotto le mentite spoglie dell'articolo 77 della Costituzione, a favorire movimenti reazionari. Si è richiamato, non sappiamo con quali elementi di prova, alla recente realtà romanesca del colpo di Stato.

Deciso a trattare soltanto argomenti seri, il relatore deve osservare che i movimenti rivoluzionari o reazionari, intesi a modificare l'ordine costituzionale, raramente si giovano dell'ordinamento giuridico vigente. Proprio il caso citato dal senatore Maris dello stato di assedio che non fu dichiarato in occasione della marcia su Roma — non sappiamo se per ragioni di violenza, di frode o di errore — dimostra che così stanno or-

dinariamente le cose; anche perchè, a differenza dell'ordinamento prefascista, l'adozione di provvedimenti straordinari nell'ambito costituzionale attuale, al fine di distruggere lo Stato democratico, troverebbe ostacoli che allora non esistevano come, in primo luogo, un'azione immediata da parte del Capo dello Stato che è il rappresentante del popolo e della Nazione; in secondo luogo da parte della doppia rappresentanza popolare elettiva; in terzo luogo perchè l'osservanza dei limiti e delle condizioni di sostanza e di forma imposti dagli articoli 76 e 77 della Costituzione all'esercizio del potere legislativo da parte del Governo, è assicurata attraverso il controllo di costituzionalità.

Infatti, gli onorevoli colleghi ricordano che, secondo l'articolo 134 della Costituzione, la competenza della Corte costituzionale non è limitata alle controversie relative alla costituzionalità delle leggi, ma si estende a quelle che possono insorgere intorno alla costituzionalità degli atti aventi forza di legge, quindi anche dei decreti-legge e dei decreti legislativi. Riguardo ai decreti-legge, tale giurisdizione di costituzionalità comprende non solo l'esame circa la conformità del loro contenuto ai principi della Costituzione, ma anche l'osservanza dei limiti delle procedure stabilite dagli articoli 76 e 77.

Vengono poi le osservazioni fatte dal senatore Nencioni, al quale mi sia permesso di far notare che l'autore di grande prestigio da lui richiamato consente con l'impostazione del disegno di legge governativo. Quando egli tratta dei provvedimenti provvisori con forza di legge, emanabili quando ricorrono eventi straordinari di necessità e di urgenza, avverte che, per ben intenderne la natura, occorre richiamarsi alle nozioni date intorno alla necessità come fonte autonoma del diritto.

N E N C I O N I . Non si richiama all'articolo 77 della Costituzione.

A J R O L D I , relatore. Sì, si richiama all'una e all'altro e ripeterò proprio la frase del Mortati intorno allo stato di necessità come fonte autonoma del diritto. Ma, per quanto riguarda l'articolo 77, è la stessa

legge che ne costituisce la fonte e quindi abilita il Governo ad emettere provvedimenti autonomi, straordinari, mentre la necessità opera soltanto come presupposto per lo esercizio di tale facoltà. Saggiunge il Mortati: « Provvedimenti del genere, nel caso di turbamento dell'ordine pubblico, potrebbero essere presi dal Governo solo con la forma e le modalità del decreto-legge ». Questo è scritto nel testo.

N E N C I O N I . Mi si permetta di sottolineare che non è stato ben compreso.

A J R O L D I , relatore. È una interpretazione facilmente comprensibile, perchè è una definizione chiarissima.

Direi, poi, che su questo punto quasi tutta la dottrina è concorde, anzi va più oltre di quello che è il pensiero del Mortati. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Questa è la dizione. Quanto poi all'indicazione del decreto-legge mi consenta, senatore Nencioni, poichè lei ha detto che non esistono decreti-legge, ma esistono soltanto ordinanze di urgenza prese dal Governo, di dire che questa del decreto-legge è la dizione normalmente usata da tutta la dottrina per definire il provvedimento di urgenza preso dal Governo e avente forza di legge. Direi che non è neanche il caso di andare a consultare i sacri testi, perchè anche i manuali più elementari, ma per questo non meno autorevoli, di diritto costituzionale e amministrativo rinvennero nel provvedimento di urgenza assunto dal Governo la forma e la sostanza del decreto-legge.

N E N C I O N I . Mi consenta una brevissima osservazione, senatore Ajroldi. La dottrina prevalente ha ritenuto come fonte di produzione legislativa la necessità; però la necessità non è fonte di produzione legislativa generica, aperta ad ogni evento; la necessità produce il provvedimento legislativo in un caso concreto che essa impone. L'articolo 77 invece è una fonte di produzione legislativa prevista dalla Costituzione e pertanto aperta a tutte le possibilità. Questa è la differenza sostanziale. Non ci si può richiamare all'articolo 77 e alla necessità: è

una contraddizione in termini, sono due concetti assolutamente irriducibili l'uno all'altro.

A J R O L D I , *relatore*. Direi di no perchè il Mortati nelle sue conclusioni, alle quali brevemente accennerò, comprende proprio nella visione di questo insieme di circostanze che costituiscono lo stato di pubblico pericolo tanto lo stato di necessità come fonte legislativa quanto la fonte che deriva dalla stessa Costituzione, cioè da una norma che è stata acquisita dal legislatore costituente.

N E N C I O N I . Ma è una norma ordinaria

A J R O L D I , *relatore*. Questa non è una norma ordinaria perchè è una norma costituzionale.

N E N C I O N I . La legge di pubblica sicurezza . . .

A J R O L D I , *relatore*. La legge di pubblica sicurezza, sì.

N E N C I O N I . Pertanto prevede come fonte di produzione legislativa una norma della Costituzione . . .

A J R O L D I , *relatore*. Ma è lo stesso articolo 77 il quale pone come esigenza l'urgenza e la necessità.

N E N C I O N I . Ma la Costituzione e la necessità sono difformi l'una dall'altra.

A J R O L D I , *relatore*. Io non vorrei ora diventare indiscreto nei confronti degli altri onorevoli colleghi che ci ascoltano, ma sono disposto a proseguire in altra sede la discussione su questo interessante argomento.

G I A N Q U I N T O . Il problema sostanziale è che non si possono menomare in nessun caso i diritti politici.

A J R O L D I , *relatore*. Senatore Gianquinto, se lei considera che attraverso il te-

sto attuale delle disposizioni che riguardano . . .

N E N C I O N I . Il senatore Ajroldi dimentica che la norma contenuta nell'articolo 77 come fonte legislativa produce una norma di diritto ordinario, una legge ordinaria, e non una legge costituzionale. Questo è l'errore che commette il senatore Ajroldi, mentre non lo commette Mortati.

G I A N Q U I N T O . Questo è evidente.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, non interrompano continuamente il relatore.

A J R O L D I , *relatore*. Se l'onorevole collega Nencioni mi consente, gli dirò che una legge ordinaria può avvalersi di una norma costituzionale.

N E N C I O N I . Ma non può modificare la norma costituzionale.

A J R O L D I , *relatore*. E se la norma costituzionale stabilisce che il Governo ha il potere di ordinanza in taluni casi di necessità e la stessa dottrina è d'accordo che quando coincide lo stato di necessità e di urgenza . . .

N E N C I O N I . Allora non è l'articolo 77 . . .

A J R O L D I , *relatore*. Ma è lo stesso articolo 77 che lo dice! Lo rilegga: « Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza . . . ». Questo è il testo della Costituzione. Lei potrà dire che la necessità come fonte del diritto è recepita dalla Costituzione, ma questo rafforza semmai il mio punto di vista.

N E N C I O N I . Lei non ha compreso la questione che fa il Mortati. Questo è il punto.

A J R O L D I , *relatore*. Lei è padronissimo di dire che non è stata compresa la

questione che si fa in dottrina, però è certo che il testo letterale che io ho ricordato è tale da far comprendere fra i provvedimenti che sono consentiti dall'articolo 77 della Costituzione anche quelli che riguardano lo stato di pubblico pericolo.

La dizione del testo è dunque una dizione corretta; ma è corretta anche la sostanza. Tutta la dottrina, compreso il Mortati, è concorde nel ritenere che in tali casi si dovrebbe, ma di fatto non si può, ricorrere alla procedura di revisione costituzionale prevista dall'articolo 138 per motivi che sono talmente ovvii che non dovrebbero neanche essere posti in discussione: sia per la necessità di provvedere subito e non soltanto a seguito della complicata procedura che l'articolo 138 prevede, sia perchè trattasi di provvedimenti di carattere provvisorio e del tutto temporaneo che non debbono incidere sulla stabilità della norma costituzionale. Infatti, cessato lo stato di necessità, ci vorrebbe un secondo procedimento di revisione costituzionale per riportare la norma al suo stato originario.

Sarà il Parlamento — ed anche questa è cosa, direi, di unanime interpretazione dottrina —, investito dell'esame, ad emettere un giudizio politico sull'operato dell'Esecutivo e a far valere, in caso di valutazione negativa, le responsabilità correlative. E poichè è il Parlamento che esercita questo potere, io non vedo quali pericoli gli onorevoli colleghi possano intravedere attraverso la dichiarazione dello stato di pericolo quando esso si riannoda alla procedura costituzionale prevista dall'articolo 77 della Costituzione.

Passiamo ora brevemente ai provvedimenti di carattere ordinario e in particolare alla libertà personale.

Nessuno dei provvedimenti riflettenti temporanee limitazioni alle libertà personali è stato previsto senza l'osservanza del principio generale contenuto negli articoli 13 e 14 della Costituzione. Così per i rilievi descrittivi di cittadini o stranieri che non diano conto della loro identità (articoli 5 e 54 del disegno di legge), in ordine ai quali è stato temperato a quanto prescritto dalla Costituzione, secondo l'interpretazione data agli articoli 13 e 14 dalla sentenza 22 marzo 1962, n. 30, della Corte costituzionale.

Per maggiore scrupolo di aderenza alla legge codificata, e in particolare all'articolo 310 del codice di procedura penale, si è meglio precisata la natura della ispezione, non consentita se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, definendola « ispezione corporale ». Ugualmente si è disposto per le perquisizioni in luogo pubblico o privato, per il rinvenimento di armi, munizioni o materiale esplosivo. L'indicazione di « fondati sospetti » pare al relatore assai più specifica, concreta e direi anche restrittiva di quella delle semplici « notizie » di cui al testo dell'articolo 41 del 1931.

Inoltre il relatore non condivide affatto la qualificazione di « grottesco » che è stata attribuita dal senatore Kuntze al richiamo dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale, in quanto è assicurata alla parte la possibilità di essere assistita e difesa, cosa del resto tutt'altro che improbabile, al punto che è capitato proprio a chi ha l'onore di parlare al Senato, di ricevere una telefonata pervenutagli da una parte che era in quel momento oggetto di una perquisizione domiciliare e che chiedeva di essere assistita.

Non è il caso di insistere sul carattere di estrema pericolosità, per la sicurezza e l'incolumità pubblica, della permanenza in sede clandestina di armi il cui scopo è evidentemente quello di provocare, sul piano della organizzazione criminosa, turbamenti ed offese all'ordine sociale in luoghi pubblici e privati. Chè se poi le armi dovessero servire per altri scopi, come quello di spargere il terrore tra popolazioni ignare ed inermi, per sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato o per attentare alla sua integrità, ancor più provvidenziale si manifesterebbe l'intervento della polizia e giustificata la lieve e momentanea minorazione dell'inviolabilità del domicilio, il cui scopo non è certo quello di favorire il deposito di armi clandestine.

Da ultimo, viene il famigerato — dico così perchè è stato da molti deplorato — fermo di polizia di cui all'articolo 58. Quali soggetti riguarda? Coloro che si rifiutano di dare sufficienti indicazioni della loro identità, coloro che in relazione a circostanze obiettive danno motivo di ritenere che stiano

compiendo un reato, coloro che rientrano, avendone i requisiti, tra le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si tratta dunque di individui che vivono ordinariamente ai margini della vita sociale e la rieducazione dei quali costituisce un dovere, così come lo costituisce una vigilante opera di prevenzione da parte degli organi e delle forze di polizia.

Quanto al diritto di riunione, senatore Gianquinto, siete d'accordo sul fatto del preavviso: vi è nel disegno di legge governativo come nel disegno di legge di iniziativa parlamentare. Si tratta soltanto di una questione di misura, e se si tratta soltanto di una questione di misura, occorre aver presente il fatto che gli organi di polizia devono avere il tempo per apprestare gli strumenti necessari a garantire che la manifestazione pubblica, la pubblica riunione possa svolgersi ordinatamente. Questo nello stesso interesse di coloro che partecipano alla riunione.

Quanto poi al termine abbreviato entro il quale per motivi sopraggiunti l'autorità di polizia può revocare il permesso, si tratta di un termine del tutto eccezionale che non dobbiamo assumere a norma per l'interpretazione di questa disposizione.

Voi vorreste aggiungere la dispensa dal preavviso nel caso di riunioni dipendenti da scioperi, ma evidentemente qui si esorbita dall'ambito della regolamentazione nella quale dobbiamo tener presenti non soltanto le esigenze di coloro che aspirano al diritto di riunione, ma anche le esigenze degli altri cittadini i quali hanno non soltanto il diritto, ma molte volte anche il dovere di esercitare determinate attività che, sia pure per motivi di carattere del tutto contingente, possono contrastare con l'esercizio del diritto di riunione ove non si eserciti con determinate modalità o in determinate forme.

Ed è per questo che non è da ritenersi incostituzionale la norma che regola anche le modalità di svolgimento della riunione. Sarebbe incostituzionale vietare che la riunione abbia luogo se non vi siano i motivi previsti dalla legge, ma non può essere incostituzionale stabilire le modalità dell'eser-

cizio del diritto di riunione quando esse riguardino l'interesse pubblico, cioè l'interesse degli altri cittadini e consistano nell'adeguare all'ordinato movimento e all'attività della vita sociale le necessità dello svolgimento di una riunione, di un comizio, di un corteo. Se vi sono delle zone nelle quali, per motivi di traffico e di circolazione o per altre esigenze che attengono sempre alla vita della comunità, non è possibile che questo corteo, questa manifestazione o riunione si svolgano, i cittadini, proprio in base al già altre volte richiamato articolo 2 della Costituzione, possono far valere il loro diritto, ma devono anche adempiere al dovere di solidarietà nei confronti di tutti gli altri partecipanti alla comunità.

Questa è la sostanza della regolamentazione del diritto di riunione, che è un diritto di libertà e che non cessa di essere tale soltanto perchè subisce talune limitazioni in rapporto ai diritti degli altri cittadini, delle altre associazioni o degli altri movimenti politici.

Diritto di associazione. A questo proposito, senatore Gianquinto, devo dire che non ho compreso questa specie di offensiva cozzata contro l'articolo 61 del testo di legge. Ma ha letto lei l'articolo 18 della Costituzione? Lei ha detto il primo comma di questo articolo, ma l'articolo 61 si riferisce al secondo comma. Che cosa si vuole in sostanza? Si vuole che l'autorità di polizia possa avere una certa potestà di vigilanza e di controllo (poichè se non l'avesse verrebbe meno il secondo capoverso dell'articolo 18 della Costituzione e qui, sì, si creerebbe un fatto incostituzionale) nei confronti di tuzione? Lei ha letto il primo comma di quelle sono state costituite o per il modo col quale vivono ed operano, si può temere rientrino in quelle tali associazioni segrete, semisegrete, clandestine o militari che sono vietate dalla Costituzione.

A questo proposito è stato fatto un richiamo anche alle procedure e si è detto: perchè non si consente, soprattutto per quanto riguarda i diritti primari (diritto di riunione, ad esempio), una procedura che ammetta il reclamo all'autorità giudiziaria?

E nell'autorità giudiziaria si è voluto identificare il tribunale in camera di consiglio, il pretore o eventualmente anche l'ufficio del pubblico ministero.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo considerare non soltanto la situazione sotto il profilo del diritto che noi vogliamo far valere o vogliamo esercitare, ma dobbiamo anche considerarla in relazione alla natura dei provvedimenti che la Pubblica amministrazione prende. E questi provvedimenti sono atti amministrativi, sono provvedimenti amministrativi i quali hanno una loro regolamentazione, un loro funzionamento, una loro procedura che parte dal ricorso gerarchico per arrivare fino al contenzioso giurisdizionale: è la procedura di cui alle leggi sul Consiglio di Stato e trova origine da quelle norme fondamentali che sono contenute nella legge del 1865, sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Ed è per questo che è sempre stato ritenuto che per il combinato disposto degli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, il giudice ordinario può esaminare incidentalmente un atto amministrativo per accertarne l'eventuale illegittimità, in relazione al caso dedotto in giudizio, quando si controverte tra privati e la controversia non investe direttamente l'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'ambito delle posizioni di diritto soggettivo delle parti. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

Questo senza dire che sarebbe ancora da vedere, quando il disegno di legge consente anche per i provvedimenti definitivi del prefetto l'annullamento d'ufficio, se sia più celere la procedura ordinaria in sede amministrativa o questa procedura particolare che voi vorreste istituire in sede giudiziaria e la cui giurisdizione vorreste attribuire, fra l'altro, ad un organo inquirente come è l'ufficio del pubblico ministero.

Il senatore Gianquinto non ha accennato alla questione degli spettacoli e dei cinema; ma siccome se ne è parlato, voglio ancora assicurare il Senato che il controllo costituito dal deposito del copione non ha niente a che fare con tutte le disposizioni relative alla revisione delle opere cinematografiche o teatrali, perchè riguarda esclusivamente

la possibilità, da parte degli organi di polizia, di controllare la corrispondenza tra lo spettacolo e il copione che è stato depositato, soprattutto tenendo presente che la norma, più che riguardare l'opera nel suo contenuto artistico o morale, riguarda la eventualità che per deficienze di natura artistica o tecnica si verificano dei disordini in occasione dell'esecuzione dello spettacolo, e prevede anche l'eventualità che colui che ha organizzato questa rappresentazione che non ha dato l'atteso risultato, ma ne ha dato uno talmente opposto da provocare un turbamento dell'ordine pubblico, debba rifondere la spesa che è stata sopportata dagli spettatori.

TERRACINI. La commedia dell'arte è proibita!

AJROLDI, relatore. Restano le disposizioni riguardanti le licenze di pubblici esercizi. Mentre col testo unico attuale le licenze di polizia per gli esercizi pubblici vengono concesse dal questore su presentazione di domanda al sindaco, previo parere dell'ufficiale sanitario comunale e della Commissione provinciale di cui all'articolo 91 della stessa legge, col nuovo testo le licenze vengono rilasciate dal questore e vengono presentate al sindaco il quale le trasmette, col proprio parere e con quello dell'ufficiale sanitario comunale, previo avviso della Commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2174.

Ora, il mutamento sta, innanzitutto, nella abolizione del rapporto limite che non si ravvisa più necessario come nel tempo in cui si doveva affrontare con maggiore rigore la lotta contro l'alcolismo e limitate erano le attività di carattere turistico che hanno reso questa norma quasi completamente inoperante; sta inoltre nell'abolizione della Commissione provinciale e nella sostituzione con quella comunale. Si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante che si esercita in un campo nel quale vi è ormai una prassi giurisprudenziale consolidata.

Partendo dal principio costituzionale della libertà di commercio, il Consiglio di Stato,

nella sua ormai consolidata giurisprudenza, ha ritenuto che il punto limite tra l'esercizio di tale libertà e la facoltà del diniego — qui io mi riferisco alle licenze comuni di commercio, cioè alle autorizzazioni amministrative, non a quelle di polizia — debba consistere in evidenti e concreti motivi di interesse generale, nel senso che la concessione, al di là di un certo rapporto tra la espansione della libera attività commerciale e le necessità effettive del consumo, finisca per essere contraria alla pubblica utilità e all'interesse dei consumatori.

Questi due concetti vanno considerati anche in funzione dell'espansione dell'agglomerato urbano e della sua estensione; va tenuto conto cioè di una certa autonomia nella funzionalità dei vari centri di un agglomerato urbano.

L'esame circa l'eventuale pregiudizio alla utilità pubblica e ai consumatori va in questo caso ricondotto non a tutto il complesso cittadino, ma alle singole zone ove si presume che il consumatore eserciti la sua attività di scelta per l'approvvigionamento dei beni di cui ha bisogno.

È stato introdotto, peraltro, dalla Commissione un emendamento che consente (ed è giusto che così sia) la rappresentanza in questa Commissione comunale dei titolari degli esercizi pubblici. Si deve tener presente — questo è il motivo, onorevole Gianquinto, per cui le autorizzazioni di polizia vengono anche ora date dal questore e non dal sindaco — che pure con la nuova procedura le licenze di esercizio pubblico non diventano per questo semplici autorizzazioni amministrative, ma restano autorizzazioni di polizia, per cui è necessaria anche la rappresentanza non generica degli operatori, ma di quelli che esercitano queste particolari attività. Le licenze che rientrano nella categoria delle autorizzazioni amministrative, la cui funzione è quella di rimuovere con attività della Pubblica amministrazione, talora vincolata e talaltra invece discrezionale, un limite posto dall'ordinamento giuridico all'esercizio di una determinata attività che già appartiene al soggetto, sono le cosiddette licenze di commercio normali.

Viceversa, le autorizzazioni di polizia che il diritto vigente prevede per il settore dei

pubblici esercizi hanno lo scopo di tutelare la sicurezza e la moralità pubblica. Perciò resta il principio della decisione finale, sotto certi profili ben definiti, discrezionale da parte del questore. Il fine non si identifica con quello delle normali licenze di commercio, ma si sovrappone, ed è per questo che la legge esige taluni particolari requisiti per rimuovere i limiti posti dalle vigenti leggi. Il nuovo testo doverosamente adegua una situazione di fatto già da tempo elevata a prassi in ordine al trasferimento dei pubblici esercizi. Occorre, a questo proposito, non confondere il requisito dell'intrasmissibilità dell'autorizzazione di polizia, che è strettamente personale, col trasferimento della titolarità delle autorizzazioni di polizia a chi dimostri di avere la disponibilità dei beni connessi con l'esercizio dell'attività autorizzata e dei locali in precedenza occupati dal suo dante causa. Quello che si richiede è la disponibilità dei beni e dei locali, cioè del complesso aziendale; non se ne richiede la proprietà, onde non è detto *a priori* che il titolare della disponibilità sia necessariamente il proprietario, anzi per i locali non è di solito il proprietario.

Tanto premesso, il principio della intrasmissibilità e della personalità dell'autorizzazione di polizia resta inalterato, in quanto l'assenso al trasferimento costituisce sempre potere della Pubblica amministrazione che viene esercitato con il concorso di tutti i requisiti voluti dalla legge.

Altro invece è il caso della rappresentanza. Il rappresentante deve possedere tutti i requisiti che la legge prevede per essere abilitato a richiedere un'autorizzazione di polizia. Ma il questore non opera automaticamente, presentando al sindaco l'elenco delle documentazioni che il richiedente della licenza ha presentato, ma assume, come decisione finale e nei limiti ben precisati dalla legge, un potere discrezionale.

G I A N Q U I N T O . È sui contenuti che non ci intendiamo.

A J R O L D I , *relatore*. È appunto per questo che la giurisprudenza più autorevole ha sempre ritenuto che i rapporti di rappresentanza hanno luogo solo nei casi pre-

visti dalla legge e nell'ambito della legge. Per cui il titolare della licenza, ove ceda in locazione l'esercizio pubblico che costituisce il solo oggetto di essa, agisce fuori dai limiti dell'autorizzazione avuta, la quale riposa essenzialmente sul rapporto di fiducia personale.

Il richiamo ad eventuali negozi simulati, che è stato formulato dal senatore Torelli, sembrerebbe pleonastico, non soltanto perchè le autorizzazioni di polizia trovano la loro giustificazione in ragioni di ordine pubblico, ed ogni negozio giuridico che sia *contra ordinem* si basa su causa illecita e quindi è radicalmente nullo, ma anche perchè tale nullità sussiste anche nel caso che il contratto sia simulato sotto altra veste, e cioè si tratti di simulazione relativa, come è previsto negli articoli 1414 e seguenti del codice civile.

Onorevoli colleghi, io non ho la pretesa di aver fatto una rassegna panoramica di tutto il grande complesso di norme che sono sottoposte alla nostra attenzione. Ritengo di aver risposto soltanto su alcuni problemi di carattere fondamentale, e mi scuso se ho occupato molta parte del vostro tempo. Anch'io seguirò il suggerimento del senatore Gianquinto e non farò delle perorazioni finali, anche perchè il disegno di legge risponde soprattutto all'esigenza che finalmente lo Stato repubblicano abbia una legge di pubblica sicurezza, e costituisce già di per se stesso una perorazione.

Io credo che prima ancora che si entri nell'esame dei singoli emendamenti sia da raccomandare all'approvazione del Senato questo testo che costituisce la testimonianza di una volontà politica che noi vogliamo sia pienamente realizzata. (*Applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

SIMONUCCI, Segretario:

SCOCCIMARRO, GIANQUINTO, GAIANI.

— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere perchè dopo oltre 3 anni e mezzo non è stata ancora definita l'istruttoria penale del disastro del Vajont. Il Paese, profondamente scosso dalla catastrofe che immolò 2 mila vittime, chiede di essere informato ed esige l'impegno che il Governo adotti tutte le iniziative idonee affinché gli organi preposti all'istruttoria vengano messi in condizioni per attrezzature, locali, personale e mezzi anche tecnici, di compiere senza remore gli adempimenti occorrenti, e di rispondere alle legittime attese di giustizia.

Il Paese vuole essere rassicurato che sia scongiurata la eventualità che l'azione penale venga travolta dalla prescrizione estintiva.

Gli interpellanti, riferendosi alle notizie largamente diffuse dalla stampa secondo le quali non sarebbero pervenuti alla Commissione parlamentare di inchiesta atti e documenti da considerare decisivi per l'accertamento delle responsabilità, chiedono di conoscere come ciò si sia verificato.

È certo che la mancata conoscenza di tali documenti non può essere considerata senza effetto sui lavori della Commissione sicchè si imporrebbe un supplemento dell'inchiesta allo scopo di acquisirli e trarre da essi nuove conclusioni. (615)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SIMONUCCI, Segretario:

NENCIONI, LESSONA, CROLLALANZA, GRAY, LATANZA, TURCHI, MAGGIO, CREMISINI, PINNA, FRANZA, PICARDO, PONTE, BASILE, FERRETTI, GRIMALDI, FIORENTINO, PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Gli interroganti, con riferimento ai gravi avvenimenti che si verificano nel Golfo di Aqaba, chiedono di conoscere quali siano le valutazioni del Governo e la direttiva cui si ispira la sua azione di

fronte ad una evidente e dichiarata aggressione fomentata e favorita da potenze straniere che, con il corale consenso di schieramenti politici nostrani, si atteggiavano a difensori della pace, della libertà e della indipendenza dei popoli; aggressione ad uno Stato che territorialmente non ha mai avuto mire espansionistiche nè egemoniche nè in concreto ha svolto azioni che giustificano atti di rappresaglia. (1866)

D'ANDREA, BONALDI. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'autorità di pubblica sicurezza a consentire nella notte tra il 24 e il 25 maggio 1967 a una folla di pacifisti per il Vietnam di percorrere le vie del centro cittadino e recarsi a via Veneto per mostrare colà i loro istinti bellicosi contro tranquilli cittadini colpevoli di essere ritenuti borghesi e, soprattutto, contro stranieri o supposti tali.

Essi sono stati insultati e aggrediti come solo può avvenire nei paesi africani e asiatici con disdoro grandissimo della Capitale e della sua secolare tradizione di ospitalità per gli stranieri e con danno ingente per il turismo, senza dire delle conseguenze che possono derivare nei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi. (1867)

TOMASSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi fatti accaduti nella notte fra il 24 e il 25 maggio 1967 a Roma, in via Veneto, durante una pacifica manifestazione di cittadini i quali, dopo aver partecipato alla veglia della pace in piazza Navona, si erano recati in corteo dinanzi alla sede dell'Ambasciata americana, dove sostavano.

Pur stando seduti e limitandosi a cantare canzoni inneggianti alla pace e alla libertà furono improvvisamente aggrediti e colpiti dalle forze di polizia.

Furono dispersi con la violenza, senza che vi fosse un ordine di scioglimento e senza che vi fossero disordini che giustificassero, comunque, l'intervento della polizia.

Si chiede di sapere quali accertamenti siano stati promossi per individuare gli auto-

ri degli ordini impartiti e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare nei loro confronti, indipendentemente dalle responsabilità penali in cui sono incorsi. (1868)

LESSONA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* —

Le teppistiche manifestazioni organizzate dal PCI, di cui sono stati oggetto turisti e marinai statunitensi, hanno provocato il giustificato risentimento del popolo americano e la conseguente massiccia disdetta di prenotazioni di comitive di cui era stato preannunciato l'arrivo e la immediata partenza di molti turisti presenti in Italia. I danni derivanti ai lavoratori degli alberghi, delle agenzie turistiche, dei ristoranti, ai commercianti, agli artigiani si preannunciano notevoli.

Quello che subirà la nostra bilancia dei pagamenti è preoccupante se si considera che il nostro Paese ha nel turismo la sua più ricca fonte di valuta pregiata.

In Firenze la diminuzione delle presenze nel mese di maggio è stata di oltre il 20 per cento in confronto dello stesso mese del 1966.

L'interrogante gradirebbe conoscere quali severi provvedimenti intenda il Governo adottare affinché fatti incivili come quelli lamentati non si rinnovino e si riaffermi il principio che la libertà è un dovere fondato sulla disciplina piuttosto che un diritto fondato sull'anarchia e che l'onore della Nazione deve essere difeso ad ogni costo. (1869)

PENNACCHIO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.* — Per conoscere, in relazione alla improvvisa tragedia che ha schiantato in pochi secondi a Minervino Murge otto vite umane, quali provvedimenti intendano adottare:

a) « in via generale »: per prevenire le frequenti esplosioni di bombole a gas che provocano lutti irreparabili nelle famiglie italiane. Posto, infatti, che non è possibile vietare il sempre più diffuso impiego delle bombole a gas, e che il problema è quello

di prevenire i pericoli che dall'uso derivano per le ignare massaie, si chiede che il Ministero dell'industria voglia tempestivamente esaminare la necessità di prescrivere a tutte le società produttrici e fornitrici di gas liquido l'obbligo di applicare ad ogni bombola a gas un congegno di sicurezza che valga a scongiurare ogni evento dannoso; che, inoltre, voglia approfondire l'opportunità che la vendita e la installazione dei recipienti siano affidate a persone con un minimo di qualificazione tecnica e che ogni bombola venduta sia sempre accompagnata da precise prescrizioni di uso. Ciò in quanto nulla appare più imperiosamente necessario quanto l'accorgimento di tutelare la vita umana, alla cui salvaguardia bisogna avere riguardo prima del manifestarsi di quelle calamità, cui invano tenta rimedio la postuma solidarietà degli uomini;

b) « in via particolare »: per dimostrare a Minervino, ed in particolare alle famiglie tanto duramente provate, ed a quelle altre che vivono penosamente ammassate in fragili e fatiscenti costruzioni di un vecchio quartiere (causa quest'ultima concorrente e determinante dell'elevato numero delle vittime) una concreta solidarietà da parte del Ministro dei lavori pubblici, mediante finanziamento di un congruo numero di alloggi popolari, che apra una prospettiva umana diversa e migliore per quella comunità. E ciò anche in relazione a quanto il Presidente del Consiglio, con gesto solidale e significativo, ha potuto direttamente constatare, allorchè è accorso sul triste luogo della sciagura in mezzo al pianto delle famiglie delle vittime e all'angoscia muta della folla presente. (1870)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

LEVI, CIPOLLA, ROFFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, rispondendo ad altra interrogazione, il Ministro della pubblica istruzione, nel 1957, affermava che erano da tempo stanziati 20 milioni per il rifacimento del pavimento del Duomo di Cefalù, mentre per quanto si ri-

feriva ad altre opere giudicate già « urgentissime » (restauri alla parte abitata, riparazione dei tetti e canalizzazione delle acque, restauro del chiostro in completa rovina) dal Consiglio superiore delle belle arti, il Ministero avrebbe fatto luogo « quanto prima ai relativi finanziamenti con la gradualità resa necessaria eccetera »,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) per quali motivi nei dieci anni ormai trascorsi non si sia fatto nessuno dei lavori citati;

b) se non intenda provvedere alla effettuazione dei lavori stessi, che, se erano urgenti nel 1957, oggi sono indifferibili, se non si vuole compromettere irrimediabilmente questo insigne monumento. (6319)

BONACINA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponda a verità o gli risulti che, contro le disposizioni dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la società Alitalia, l'Istituto per il commercio estero (ICE), l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e il Ministero della difesa abbiano dato o diano correntemente a privati commesse per la realizzazione di prodotti filmici. Si chiede, ancora, nel caso che le risposte risultino positive, quali misure si intendono attuare per reprimere l'evidente violazione di legge. (6320)

BONACINA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere i motivi per i quali il suo Capo di Gabinetto abbia scritto la lettera protocollo n. 6889/GE1/A/5 in data 10 agosto 1966, indirizzata alla Direzione generale del turismo, nella quale si consiglia agli Enti provinciali del turismo di produrre numeri unici di attualità con la Società SIPRA, tra l'altro in quanto questa garantirebbe inserti televisivi e nella quale si dà, inoltre, un'opinabile interpretazione della riserva a favore dell'Istituto LUCE prevista dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. In ogni caso si chiede di conoscere quali misure s'intendano adottare per ristabilire una situazione conforme agli intendimenti della detta legge ampiamente pregiudicati dal largo uso

fatto da società a partecipazione statale, enti e amministrazioni pubbliche per contravvenire al disposto del ricordato articolo 12. (6321)

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non intendono intervenire presso il Prefetto di Verona affinché il latte venga venduto al consumatore a lire 95 il litro. Infatti il Prefetto di Verona nell'anno 1963 emise un decreto che portava il latte alimentare in città a lire 115 il litro motivando: il latte costa lire 70 alla stalla, lire 6 per il trasporto e raccolta, lire 17 di spese di lavorazione e imbottigliamento, lire 4 per la distribuzione, lire 18 quale margine per le latterie, totale lire 115.

Perchè oggi il latte alla stalla si paga lire 50 (con grave danno per il produttore) e poichè tutte le altre voci che concorrono a formare il prezzo sono rimaste invariate gli interroganti chiedono che il danno del produttore non si risolva a solo beneficio degli intermediari, senza alcun utile per il consumatore e perciò insistono perchè il prezzo finale sia portato a 95 lire. (6322)

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali il prezzo dell'acqua distribuita dall'acquedotto della Lessinia in provincia di Verona sia stato improvvisamente triplicato senza motivazione di sorta. Gli interroganti ricordano che l'acquedotto in parola è stato costruito a spese dello Stato, che ha stanziato per l'opera più di un miliardo, e che lo scopo a cui doveva adempiere era quello del miglioramento delle condizioni civili della zona e dello sviluppo della zootecnia, mentre ora, a causa della cattiva amministrazione dell'Ente gestore, il prezzo dell'acqua è stato portato a 90 lire il metro cubo cosicchè un modestissimo agricoltore con 2 o 3 unità familiari e con una stalla di una ventina di capi di bestiame arriva a pagare più di 20 mila lire ogni tre mesi.

Gli interroganti ricordano ancora che almeno parte dello stanziamento annuale per i bacini imbriferi poteva essere adoperato per non arrivare ad un provvedimento di rincaro tanto impopolare.

Ricordano ancora che anche il modo con il quale vengono amministrati i fondi dei bacini imbriferi meriterebbe maggiore attenzione da parte dell'autorità tutoria. (6323)

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando si prevede l'apertura del tratto Ferrara Sud-Ferrara Nord del tronco autostradale Bologna-Ferrara. (6324)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere se risponde a verità che nel Paese — come si legge nel programma economico nazionale — operino oltre 40 mila organi ed enti investiti di pubbliche funzioni di assistenza e per conoscere se si intende prontamente arrivare ad una congrua riduzione degli organi ed enti incaricati di pubbliche funzioni assistenziali attraverso la soppressione di quelli inutili e l'accorpamento degli altri per categorie omogenee; per conoscere inoltre quali attività si intendano svolgere, nel rispetto del dettato dell'articolo 38 della Costituzione per cui l'assistenza è libera, per ottenere che ogni iniziativa privata nel settore, laica o religiosa che sia, offra garanzie conformi agli obiettivi perseguiti dallo Stato con particolare riferimento per quanto riguarda: la idoneità morale di coloro che promuovono iniziative assistenziali, la base finanziaria e patrimoniale delle medesime e la idoneità materiale degli ambienti in cui le iniziative vengono portate avanti. (6325)

SALERNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — L'interrogante, nel segnalare che molti Uffici regionali e provinciali non hanno ancora ricevuto disposizioni per l'accettazione di domande di contributi statali che, ai sensi della vigente legislazione, agricoltori singoli o cooperative o consorzi

hanno presentato per la lotta antiparassitaria, chiede di conoscere se non sia il caso di adottare di urgenza i necessari provvedimenti per l'applicazione tempestiva della normativa vigente. (6326)

PACE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Perchè voglia esporre il suo pensiero sulla opportunità di intervenire in merito alla proposta avanzata al Dicastero dall'Associazione del mondo giudiziario acchè — nella urgenza di eliminare il lavoro nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie accumulatosi per lo sciopero dei funzionari, protrattosi per sì lungo tempo, che ora inceppa ed intralcia direttamente ed indirettamente la ripresa — sia autorizzata, dove necessaria, la prestazione di lavoro straordinario speciale extra orario di ufficio, e con retribuzione speciale, per il pronto ritorno alla normalità degli Uffici. (6327)

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 30 maggio 1967**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 30 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773 (1773).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di ge-

nocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967.*)

2. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Isritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (*ore 20,25*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari